CDLXXXIV SEDUTA

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 19738

Approvazione da parte di Commissione permanente 19738

Per la discussione dei d. d. l. **1578** e **1232**:

PRESIDENTE 19739
MONTAGNANI 19739

Richiesta e approvazione di procedura urgentissima per il d. d. l. **1759-B** 19738

Rimessione all'Assemblea 19738

Trasmissione 19738

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » **(1605)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

BUSSI, *relatore* 19744, 19779
CARISTIA 19765
CONDORELLI . . . . . 19755 e *passim*
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* . . . . . 19745 e *passim*
DE LUCA Angelo 19782
FERRETTI . . . . . 19757 e *passim*
LONGONI 19757
MANCINO 19779
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE . . . . . *Pag.* 19754
PRESTISIMONE 19755
TARTUFOLI, *relatore* . . . . . 19739 e *passim*

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » **(1225)** (*Di iniziativa del senatore Salomone*) (Discussione e approvazione):

AGOSTINO 19784
BARBARO 19785
CONDORELLI 19785
ROMANO Domenico, *relatore* 19785
ZOLI, *Ministro del bilancio* 19785

Interpellanze:

Annunzio 19786

Interrogazioni:

Annunzio 19786

Per lo svolgimento:

ZOLI, *Ministro del bilancio* 19786

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 19784
ROMANO Domenico 19784

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 19786

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

CARMAGNOLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplodenti » (1759-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

« Norme in materia di proroga dei contratti agrari » (1807), di iniziativa dei deputati De Marzi ed altri.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Banfi, Ciasca, Zanotti Bianco, Ponti e Condorelli:

« Contributo al Centro internazionale di studi umanistici » (1806).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alle Commissioni competenti.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone della campagna 1955-56 » (1716), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 2ª Comissione permanente (Giustizia ed autorizzazioni a procedere) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723);

« Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria » (1805), di iniziativa del senatore Salomone.

Richiesta ed approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1759-B.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sul decreto-legge concernente le armi già il Senato manifestò la propria volontà di ratifica. Anche la Camera ha manifestato uguale volontà; però ha approvato una lievissima modifica al decreto-legge stesso.

Siccome è pacifico che le due Camere desiderano che il decreto sia ratificato, e siccome credo altrettanto pacifico che le Camere non vogliano adunarsi verso la metà di gennaio per evitare che i 60 giorni stabiliti dalla Costituzione per la ratifica dei decreti-legge decorrano in questo caso inutilmente, io chiederei che il disegno di legge pervenuto dalla Camera venisse esaminato con procedura urgentissima oggi stesso o, al più tardi, nella seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che a norma dell'articolo 53 del Regolamento per l'adozione della procedura urgentissima è richiesta la

maggioranza dei due terzi. Pertanto, se non si fanno obiezioni, metto ai voti la richiesta di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1759-*B*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Per la discussione di due disegni di legge.

MONTAGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Signor Presidente, il mio Gruppo negli ultimi due anni ha presentato vari disegni di legge di alcuni dei quali sono primo firmatario. Ora, io debbo dolermi che questi disegni di legge siano insabbiati in varie Commissioni e non si riesca ad averli all'ordine del giorno della nostra Assemblea.

Tra questi disegni di legge ne cito due, uno che reca il numero 1578, in cui si propone la istituzione del monopolio di vendita dei fiammiferi, il che può apparire di non grande importanza, mentre l'importanza esiste in quanto in proposito vi è una situazione equivoca che andrebbe risolta prima dell'inizio dell'anno nuovo.

Il disegno di legge è stato presentato da noi il 28 giugno 1956 e, malgrado che la Commissione dell'industria abbia unanimemente espresso parere favorevole, ancora non si riesce a sapere che fine esso abbia fatto e comunque non si vede all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Più grave ancora mi sembra il caso dell'altro disegno di legge che reca il numero 1232 e che si propone la diminuzione dei fitti e la regolamentazione degli sfratti. Anch'esso, a parte il suo contenuto, ha una scadenza e dovrebbe cioè affrontare il problema con l'inizio dell'anno nuovo poichè proprio con l'anno nuovo scatta il nuovo aumento dei fitti bloccati.

Il disegno di legge è stato oggetto di discussione in sede di Commissione speciale per le locazioni e questa Commissione ha preparato anche una sua relazione la quale è stata stampata e distribuita. Il disegno di legge fu presentato il 18 novembre 1955, cioè 13 mesi fa ed anche per questo debbo dolermi perchè non se ne vede traccia nell'ordine del giorno della nostra Assemblea.

Pertanto mi permetterei di chiedere alla sua cortesia, onorevole Presidente, di voler inserire con la massima urgenza i due disegni di legge all'ordine del giorno in modo che si possa discuterli al più presto.

PRESIDENTE. La Presidenza chiederà notizie circa lo stato dell'esame del disegno di legge n. 1578 al Presidente della 5ª Commissione alla quale il provvedimento è stato deferito. Per quanto invece riguarda il disegno di legge n. 1232, le dirò che esso è in stato di relazione.

MONTAGNANI. La relazione è già stata compilata.

PRESIDENTE. Anche per detto disegno di legge, allora, saranno assunte informazioni presso il Presidente della Commissione competente.

MONTAGNANI. Grazie.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (1605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tartufoli.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, contrariamente al solito, io debbo tediarvi con una lettura. Normalmente preferisco esprimere a braccio il mio pensiero, ma questa volta lo strumento non è a punto ed allora le improvvisazioni non si possono fare. Perciò mi dovrete perdonare se leggerò quanto costituisce la parte della replica affidata alle mie cure; poi vi sarà l'intervento del collega Bussi, che con me ha così fervidamente collaborato

per approntare la relazione su questo disegno di legge.

Non era lecito pensare che la discussione su questa legge avrebbe potuto svolgersi sotto il clima e l'accento della generale soddisfazione! Avrebbe pesato su di essa il contrastante giuoco di opposti sentimenti e valutazioni; da una parte, il desiderio di corrispondere all'attesa del Paese perchè prontamente sia posto in marcia il regime legislativo atto ad operare nel campo della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; dall'altra, la preoccupazione di poter considerare lo strumento a ciò predisposto come efficiente al massimo e al massimo conveniente e opportuno. Non solo, ma il fatto che alla Camera la legge che discutiamo abbia avuto una elaborazione quanto mai lenta, pensosa e dibattuta non può non lasciare in qualche imbarazzo questo settore del Parlamento, che si trova di fronte ad una esigenza fondamentale, quella di fare presto, e che pur avrebbe desiderato maggior respiro per dibattiti e valutazioni approfonditi e dettagliatamente pertinenti. Ecco perchè i relatori pensano che i vari interventi abbiano risentito di questa ansia comune; ma dal loro svolgersi è apparso manifesto che in ciascuno ha prevalso il concetto di non indugiare e di fare rapidamente, affinchè il Paese disponga senza ritardo della legge organica che deve regolare una materia che trovava norma soltanto nella legge del 1927.

Interventi della sinistra: i colleghi Montagnani e Busoni hanno, in sostanza, dibattuto e discusso più sulle premesse di questa legge, che sul suo contenuto e sulla sua formulazione. Essi sono ritornati, come era ovvio e logico per le loro tesi ideologiche e politiche, sul tema della nazionalizzazione, sottolineando di questa formula la preminenza per gli interessi collettivi di un Paese; così come non è mancata, nei loro discorsi, l'esaltazione, sia pure con parecchie riserve e vari interrogativi, specie da parte del senatore Montagnani, delle capacità e dell'efficienza dell'E.N.I. e delle sue realizzazioni. Non possiamo riaprire un dibattito sul problema delle tesi nazionalizzatrici, in quanto esso sarebbe del tutto teorico per ammissione e riconoscimento degli stessi esaltatori, mentre possiamo concordare, compiaciuti, sul riconoscimento del lavoro svolto dall'E.N.I., sulla potenza delle attrezzature già realizzate, sui temi e sulla portata del lavoro dell'Ente che prevede di destinare alla ricerca e alle ralizzazioni più prossime circa 200 miliardi di sue risorse dirette e indirette.

Ma ben più netto e preciso il discorso del collega senatore Giua che, in forma chiara e con la sua conoscenza esatta dei problemi tecnici e scientifici, ha voluto e saputo dare una adesione convinta alla legge in esame, fra l'altro mettendo in luce l'opera degna e feconda che l'E.N.I. ha svolto, specie colla potenza di una attrezzatura scientifica che fa onore al nostro Paese. I suoi richiami alla ricerca petrolifera nella Sicilia, le cui rocce asfaltiche furono da tempo chiara e sicura indicazione dell'esistenza di giacimenti cospicui; il riferimento a situazioni analoghe dell'Abruzzo e delle Marche; la valutazione che la Sicilia potrà forse dare nel giro di pochi anni anche oltre quattro milioni annui di tonnellate di petrolio; l'elogio infine della consistenza e potenza dell'industria di raffinazione hanno tenuto attenta l'Assemblea, che ha giustamente valutato questo intervento, di cui anche i relatori sono compresi e grati.

Le sue dichiarazioni non hanno avuto riserve e anche in materia di nazionalizzazione chiara è stata la sua impostazione quando ha detto che, prima di passare a considerare in forma approfondita tale possibilità, bisognerebbe essere ben certi non soltanto della esistenza di idrocarburi liquidi ma addirittura dei volumi delle consistenze individuate e reperite, in quel rapporto pur minimo di grandezza che solo può legittimare certe determinazioni sostanziali. La sua adesione alla legge è stata quindi frutto di convinzioni.

Di particolare rilievo, per la personalità dell'uomo e per i precedenti di una lunga e ripetuta polemica giornalistica, l'intervento del senatore Sturzo. Lo abbiamo ascoltato tutti con la deferenza che gli è dovuta; e le sue dichiarazioni di opposizione alla legge, che, per lo meno, egli vorrebbe emendata in vari punti essenziali, non hanno mancato di determinare in noi un senso di rammarico per non potere con lui questa volta convenire e concordare. Al suo intervento, peraltro, si riferirà in via dettagliata il collega e correlatore Bussi, che saprà precisare e chiarire, entrando nel merito delle formulazioni contrarie. Io mi ri-

tiro in buon ordine e... coraggiosamente, lasciando il posto al collega al termine di questa replica.

La ventura singolare di dover seguire al discorso del comune maestro è spettata al collega Umberto Merlin, che invece ha calorosamente espresso il suo pensiero favorevole alla legge, di cui ha sottolineato l'esigenza, in rapporto specialmente a quanto i crudi eventi recenti hanno potuto porre in evidenza, come esigenza indilazionabile di legislazione pronta e adeguata alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi. Il senatore Merlin ha poi illustrato l'opportunità di chiarire anche nella nostra Assemblea, come avvenne alla Camera attraverso la relazione Dosi, quanto si riferisce alla posizione già acquisita e non regolabile da questa legge dei ricercatori e coltivatori di metano del Polesine, la cui situazione era stata infatti regolata dalla legge del 1953 istitutrice dell'E.N.I. Egli ha presentato in merito a questo problema un ordine del giorno, al quale in sede di votazione i relatori daranno il loro consenso, certi di interpretare il pensiero non soltanto della maggioranza, ma di tutta la nona Commissione.

Il collega Ferretti, col calore e la voce che certamente non gli difettano, ha fatto un discorso — direi — esplosivo per combattere la legge, la quale, secondo lui, lederebbe troppo gli interessi e i diritti degli operatori economici privati. La sua accesa esposizione non ha potuto e saputo prescindere da richiami alle benemerenze di quel regime di cui egli fece parte e non ha taciuto decisi suoi interventi ostili all'accaparramento, tentato nel 1924 da parte di gruppi stranieri, delle riserve petrolifere italiane eventuali o possibili. Peccato che egli poi ritenga che ogni pericolo del genere sia oggi cessato!

Ma dello stesso parere non si è manifestato il collega Pallastrelli, che, citando episodi specifici, ha sottolineato quanto sia ricca di insidie l'interferenza straniera quando abbia la possibilità di svolgersi senza controllo e senza specifiche disposizioni tutelatrici.

L'esposizione ampia ed esauriente del collega Battaglia ha coinciso in molte sue parti con la relazione che il collega Bussi ed io avemmo l'onore di presentare all'Assemblea, per il che non è possibile non registrare, da parte nostra, il suo intervento come positivo e lodevole, anche perchè egli ha portato l'adesione incondizionata della sua parte politica al disegno di legge in discussione.

Particolare significato ha avuto, almeno per i relatori, la breve ma concreta esposizione del collega Longoni, Presidente della 9ª Commissione, che ha voluto premiare del suo apprezzamento e del suo consenso pieno e motivato la fatica dei relatori, fissando ancora i concetti ispiratori dell'adesione data alla legge, che il collega Bussi ed io abbiamo tentato di raccogliere nel nostro scritto, fiduciosi di interpretare, in sostanza, l'unanime pensiero della 9ª Commissione sulla impostazione fondamentale della legge.

Quindi, senza dilungarci oltre, affermiamo che la legge va considerata per quello che è e che rappresenta: cioè la prima impostazione ampia ed esauriente dei problemi della disciplina del settore relativo alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Perfetta? Abbiamo detto nella stessa relazione alla legge che essa non lo è, come, in fondo non lo è mai alcuna cosa umana. È peraltro un generoso e volenteroso sforzo per contemperare esigenze anche contrastanti: non si tratta di compromesso, come ha voluto asserire il collega Busoni con scarsa aderenza alla realtà, ma di quel giusto mezzo che sempre deve essere adottato, anche sul piano legislativo, quando si agisce con riflessi su settori economici particolarmente delicati e non si voglia dimenticare quali sono i cardini su cui poggiano le strutture interne del Paese. Basta rifarsi a quello che discende dalla nostra Costituzione. La discussione ne ha dato, d'altronde, la riprova. Da quella parte dell'estrema sinistra, con l'appendice — non si sa bene ancora se collegata vitalmente o meno — dei socialisti, si è sparato contro la legge, pur accettandola come il meno peggio, per la mancata nazionalizzazione e per il troppo spazio ancora accordato all'iniziativa privata. Dalle posizioni frontali dell'estrema destra gli esponenti del Movimento sociale, certamente non eredi in questo caso della repubblica socializzatrice e nazionalizzatrice di Salò, hanno sparato, direi anche con maggior vigore polemico nei toni vocali e negli accenti, contro il troppo che si è consentito all'ente di Stato, forse colpevole di avere scoperto quello che

il fascismo cercò, senza il successo che poi è seguìto, nel lavoro svolto fino al 1944, come ci hanno ricordato il collega Franza prima e il collega Ferretti poi.

Ancora una volta dunque la battaglia degli opposti ha messo in evidenza la saggezza di una legge che opera per il presente e per il domani, prescindendo dalle tesi estreme, sulle quali il destino può anche avere messo le sue ipoteche, ma che per il momento sono, da una parte, nostalgico ricordo di epoche e fatti superati e, dall'altra, attesa messianica di un avvenire rivoluzionario. La legge ha contemperato posizioni diverse: è la parola usata con molta pertinenza ed esattezza dal collega Giua!

Ma debbo un particolare riferimento ulteriore al collega Busoni, che purtroppo le mie corde vocali tuttora inefficienti non mi hanno consentito di interrompere durante determinata parte della sua esposizione. Egli ha asserito cose assolutamente non vere quando se l'è presa con l'imprevidenza del Governo, che si sarebbe lasciato cogliere di sorpresa dagli avvenimenti di Suez mettendo in difficoltà i rifornimenti di idrocarburi del Paese. Cioè l'Italia avrebbe dovuto prevedere quello che la stessa Francia ha ignorato, pur divenendo l'elemento determinante della precaria situazione, e miracolosamente avrebbe dovuto, sei mesi fa e ancor prima, saturare il Paese d'idrocarburi.

Strano, poi, che gli stessi che questa tesi hanno affacciato si siano scagliati contro le industrie raffinatrici, indicate come inflazionate, che, se non altro, hanno avuto il merito di far trovare nel nostro Paese scorte ingenti di petrolio grezzo in corso di raffinazione che, anche se destinato a terzi, in un caso di conflitto avrebbe potuto esercitare evidentemente il suo ruolo! Ma che la Francia abbia dovuto razionare drasticamente la benzina e in sostanza tutti i consumi, che la stessa Inghilterra abbia dovuto ricorrere a misure estreme (e sono le due Nazioni che, avendo agito, erano in grado di prevedere il domani come nessun'altra!) e che tutti i Paesi occidentali di Europa siano nei guai, ciò non è stato detto, per il gusto raffinato di denigrare ancora una volta l'azione del nostro Governo, che, piaccia o non piaccia, rappresenta il nostro Paese, che tutti dovremmo amare di pari amore! E lo rappresenterà nella formazione attuale e in quelle analoghe successive ancora per lungo tempo, come stanno dimostrando i sondaggi elettorali anche più recenti!

D'altra parte, su questo punto è proprio dell'altro ieri un significativo documento: il comunicato sulle riunioni che la Giunta esecutiva della Confindustria ha tenuto a Roma, durante le quali è stato posto in rilievo come la situazione del Paese di fronte al problema degli idrocarburi, anche se, come è ovvio, può destare preoccupazione per eventuali successivi sviluppi non favorevoli, possa attualmente considerarsi soddisfacente e tranquillizzante per i bisogni dell'industria e del consumo anche non produttivistico. Cioè l'organo maggiore dell'attività industriale nazionale, che certo non soffre di particolari tenerezze verso il Governo, ha obiettivamente espresso un giudizio serenamente positivo, che deve scagionare quindi il Governo dalla accusa non simpatica di imprevidenza e di insufficienza di azione.

Ma si è detto anche che i relatori abbiano proposto delle specie di soperchierie, parlando di accorgimenti da usare in sede tecnica e in sede fiscale. Mi consenta il garbato collega Busoni che gli dica che egli non ha letto che uno stralcio del tutto. Parlando delle aree quadrate o rettangolari previste dalla legge, abbiamo detto che nell'istruttoria che precede ogni concessione possono essere usati mezzi di persuasione al fine di ottenere che le richieste tengano più che sia possibile conto dell'esigenza dell'orientamento parallelo delle aree. Abbiamo poi illustrato il concetto che, di fronte alla opinione di molti che le *royalties* siano effettivamente un po' pesanti, si potrà con iniziativa di Governo o di Parlamento impostare sgravi fiscali per gli utili che venissero investiti per l'attivazione di nuovi permessi di ricerca. Quindi niente che non sia chiaro e opportuno, collega Busoni; e proprio perchè l'indirizzo prevalso di approvare la legge senza viaggi di ritorno ha escluso emendamenti particolari. Ma ci sia consentito di comunicare ai colleghi, senza per questo rivelare alcun segreto, che, durante l'elaborazione della nostra modesta relazione — che, peraltro, vari Senatori di ogni parte del Senato hanno voluto compia-

cersi di elogiare, e di ciò non possiamo che essere grati — non sono mancati colloqui e scambi di idee con autorevoli esponenti dei vari raggruppamenti che hanno esercitato, e da tempo, la loro azione nel settore degli idrocarburi. Orbene, ciascuno, com'è ovvio, ha affermato le sue tesi ed espresso quindi le conseguenti perplessità in ordine a questo o a quel problema, ma tutti coloro che rappresentavano interessi italiani su terra italiana hanno pur sempre convenuto che valesse la pena di approvare la legge come era stata realizzata dalla Camera dei deputati e che ogni indugio, col rischio di ritardi anche notevoli, dovesse essere evitato.

Nessuno, che gli interessi d'Italia abbia a cuore, può infatti sottrarsi all'impulso di augurarsi il positivo espandersi dell'azione nel settore. Nessuno può sentirsi di poter minimizzare quanto già ottenuto perchè, anche fermandoci a considerare solo il campo degli idrocarburi gassosi, si deve rilevare quanta importanza abbiano gli oltre 4 miliardi di metri cubi di metano messi in consumo nel 1956 attraverso ben 4.250 chilometri di potenti metanodotti, cioè in sostanza 4 milioni di tonnellate di petrolio (tale è la equivalenza) di fronte ai circa 10 milioni di consumo nazionale presente. Il che significa che basterebbe aumentare la produzione e distribuzione in questo campo — cosa già impostata e realizzata — e aggiungere i 4 milioni di tonnellate annue di petrolio siciliano, di cui faceva cenno il senatore Giua per soddisfare il nostro fabbisogno specifico. E tali cifre e considerazioni valgano anche a ridurre il biasimo che su certe iniziative preziose è stato espresso dal senatore Ferretti, cui non piace che dal metano possano trarsi azotati e gomma sintetica!

Ma ancora al collega Ferretti voglio personalmente rifarmi prima di concludere questa replica affrettata, per rilevare il suo accenno ad una politica di prezzi esosi che egli afferma essersi fatta nel settore metanifero. Infatti, non è possibile non contraddirlo e non puntualizzare il problema. È evidente che l'individuazione dei giacimenti di metano ha preceduto la rete dei metanodotti. Per realizzare i metanodotti si sono spesi miliardi attraverso l'autofinanziamento dell'E.N.I. Ma, anche se questo non fosse stato il motivo prevalente, il prezzo difeso del metano era una esigenza per impedire che in Italia potessero crollare tutte le industrie che, non potendo avere il prezioso gas e dovendo continuare coi combustibili tradizionali, avrebbero avuto costi ben diversi e ben più elevati delle industrie similari le quali, beneficiando di metano a prezzi diciamo così di costo, avrebbero avuto margini di manovra per la concorrenza più spietata. E sarebbero poi mancati i margini che hanno consentito di fare della grande azienda di Stato, dopo appena due anni, in fondo, di azione propulsiva, il colosso che è già divenuto, con salde basi scientifiche e tecniche.

Per me almeno, tutto quello che nel nostro Paese esprime potenza di azione e concepimento a largo respiro del lavoro e dell'impresa umana merita plauso ed elogio: così non mi sento di denigrare una Montecatini o una Fiat per la pretesa asserzione di una loro posizione monopolistica, ma mi esalta la grandiosità delle loro imprese e la vitalità della loro opera; così apprezzo, dell'E.N.I. e degli uomini che l'hanno realizzato nella attuale strutturazione, l'incomparabile azione. Caro Ferretti, con la tua oratoria pirotecnica tu hai esaltato i bacini idroelettrici, le conquiste scientifiche del campo nucleare, la ricchezza di forze nuove che Iddio ci concede di conquistare; e allora lascia che nella competizione operosa anche lo Stato scenda, senza che gravino sul suo intervento i pesi tradizionali della inerzia o della incapacità funzionale. Se, una volta tanto, enti di Stato trovano uomini capaci di competere con la iniziativa privata più potente e più attrezzata, ben vengano queste nuove competizioni per la conquista dei beni comuni e del progresso tecnico ed economico del Paese, che è premessa sicura del suo progredire sociale.

Anche a me in questo finale verrebbe la tentazione dei voli lirici e delle esclamazioni colorite, ma prevale il dovere della formulazione di un pensiero che contemperi gli impulsi irrequieti di un uomo quale io sono con la saggezza prudente e capace del collega Bussi, il quale, se mi ha lasciato l'onore della parte più ampia della replica, è peraltro più di me benemerito di questo nostro lavoro comune. E allora la parola conclusiva si spoglia di fervori eccessivi e si manifesta nell'appello che i relatori rinnovano ai colleghi, perchè la legge non subisca rinvii e la sua approvazione schiuda finalmente alla nostra Patria amata anche questo mon-

do di cose potenti che sta nel possesso degli idrocarburi liquidi e gassosi, onde ne siano potenziate le attività di tutti e ne sia arricchito il popolo italiano, adusato nei secoli a considerarsi spoglio di risorse, che le viscere della terra avevano invece ad altri fornito con ogni dovizia. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bussi.

BUSSI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, dopo la calda ed appassionata replica del collega Tartufoli abuserei della cortesia e della comprensione dei colleghi se mi indugiassi a ripetere argomenti e temi che il dibattito ha ormai completamente acclarato. E però mi sia consentito un breve cenno per sottolineare un punto della discussione che forse ieri ha potuto indurre in taluni qualche maggiore perplessità. È l'argomento sul quale particolarmente ha insistito il senatore Sturzo nel suo autorevole intervento e che ha potuto far annunciare (a mio avviso, a torto) a qualche giornale della sera titoli come questo: « Il senatore Sturzo contro lo statalismo nel settore degli idrocarburi ». Dunque, onorevoli colleghi, noi staremmo forse per approvare la statalizzazione nel settore degli idrocarburi? Non mi pare che il discorso del senatore Sturzo autorizzi a credere ciò, e comunque la realtà delle cose è veramente diversa. Se mai, questa legge, e lo abbiamo detto già nella nostra relazione, togliendo all'esecutivo la discrezionalità sancita nella legge mineraria del 1927, evita un pericolo che è in atto attualmente e continuerebbe ad esserlo ancora se non fosse attuato il nuovo ordinamento giuridico. Chi potrebbe oggi invero disconoscere che, *rebus sic stantibus*, l'amministrazione dello Stato potrebbe indiscriminatamente rilasciare permessi e concessioni al solo E.N.I., al solo ente di Stato, anche sotto la specifica motivazione della sua già provata esperienza? Ora invece con la legge che ci accingiamo ad approvare, onorevoli senatori, l'E.N.I. (che già gode di un monopolio territorialmente fissato) verrà a trovarsi in gara per il resto del territorio nazionale con la privata iniziativa.

Niente quindi statalismo, nè più, nè meno di quanto già non sia in atto, in forza della legge del 1953 costitutiva dell'E.N.I.: se mai, ripeto, eliminazione di una situazione potenziale che via via avrebbe potuto portare ad una vera e propria statalizzazione di fatto, ancorchè non esplicitamente affermata e giuridicamente riconosciuta.

Ma ciò che forse nell'intervento del senatore Sturzo più può aver colpito è il chiaro ed esplicito accenno ad una presunta incostituzionalità delle norme contenute negli articoli 44 e 45 della legge.

Il senatore Sturzo ne ha proposta la soppressione e li ha definiti « costituzionalmente e giuridicamente riprovevoli ». Gli articoli regolano il trattamento che la nuova legge riserva agli attuali titolari dei permessi e delle concessioni, cioè la riconferma della loro situazione di diritto in armonia al dettato della stessa legge. Ora sembra di poter giustamente osservare che le preoccupazioni in proposito del senatore Sturzo appaiono veramente eccessive.

Il senatore Sturzo, parla, niente meno, che di possibilità di confisca di attrezzature ed impianti. Ora vediamo bene, onorevoli colleghi; che pericoli reali corrono gli attuali titolari dei permessi e delle concessioni con la nuova legge? Un solo pericolo potenziale legato a due circostanze che dipendono unicamente da fatto e colpa, solo ad essi imputabili. Anzitutto dipende tale pericolo da un loro eventuale comportamento negativo e negligente futuro, quello cioè di non presentare la domanda di riconferma dei loro titoli entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. È appena il caso di ricordare: *vigilantibus iura succurrunt!*

E però, non potrà forse capitare che qualche titolare di permessi o di concessioni non si avvalga proprio di quell'obbligo formale (la domanda di riconferma nei 90 giorni) per provocare, con la decadenza per il trascorrere del termine, la fine di una intrapresa nella quale forse non crede e non spera più?

In secondo luogo si potrà osservare che la riconferma è anche legata ad una condizione, che cioè il già titolare richiedente abbia fatto il proprio dovere, che abbia osservato i suoi obblighi verso lo Stato concedente. È una con-

dizione che nulla muta e nulla aggiunge. Il proprio dovere va sempre compiuto e nulla ha da temere chi vi si adegua.

Se tale dovere nel caso è stato compiuto, i permessi e le concessioni sono confermate.

Dunque il Ministro deve confermare. Si tratta, è vero, formalmente di nuovo permesso e di nuova concessione, ma di permesso o concessione che si limiterà a far completare al titolare il tempo cui aveva diritto in base ai titoli già posseduti e ad adeguare, specie quanto ai programmi, l'attività dei titolari stessi alle nuove norme; è persino, onorevoli colleghi, prevista all'articolo 46 la deroga alla forma geometrica quando ciò sia richiesto a parere del Ministro dell'industria e del commercio e del Comitato tecnico degli idrocarburi.

Senonchè il senatore Sturzo si preoccupa dell'ipotesi di mancata conferma per decadenza o per inosservanza constatata degli obblighi da parte dei titolari, per rilevare che la legge non parla di indennizzo che possa spettare agli interessati. Invero la legge non poteva prevedere in modo esplicito un indennizzo in alcuno dei casi; sarebbe stato come prevedere comunque un premio dovuto all'inadempiente. Si osservi infatti: la decadenza. Se essa si verificherà, ciò sarà solo per volontà del titolare che non avrà richiesto in tempo la conferma. E nel caso, perchè si dovrebbe corrispondere un indennizzo? Ci si troverà, se mai, di fronte all'eventualità di rilievo di impianti, che, se ritenuto utile, nulla vieta che lo Stato possa attuare con trattative dirette.

Se ciò lo Stato non facesse e tuttavia entrasse puramente e semplicemente in possesso di tali beni, si dovrebbe discutere poi se si sia di fronte « ad un indebito arricchimento ». Ed allora vi provvede la legge comune. Che se la mancata riconferma fosse dovuta a colpa dell'istante, in relazione agli obblighi che gli derivavano dal suo titolo, resta evidente che il rapporto nuovo che ne deriverà quanto agli impianti e comunque quanto ai beni in essere, disposti al fine dai permissionari o dai concessionari, sarà sempre regolato dal diritto comune, cui pure ci si dovrà nel caso riferire, per i danni che fossero da imputare a fatto e colpa degli stessi titolari. Non sembra pertanto che il richiamo all'articolo 43 della Costituzione sia pertinente. Non si è in presenza nella fattispecie di una utilità generale che giustifichi una espropriazione (con riconosciuto titolo ad indennizzo) ma di abbandono volontario, nel caso di mancata richiesta di riconferma, o di fatto e colpa dello stesso titolare richiedente.

FRANZA. C'è un diritto preesistente; noi creiamo la condizione di rescissione.

BUSSI, *relatore*. Questo è il mio pensiero.

FRANZA. Ma questo è un arbitrio.

BUSSI, *relatore*. Sono ad ogni modo lontano, onorevoli colleghi, dal voler svolgere in questa sede una conclusionale in opposizione alla tesi formulata sugli articoli 44 e 45 dall'eminente collega senatore Sturzo, il cui pensiero e la cui opera alimentarono anche in me gli entusiasmi degli impegni e delle battaglie dei lontani giovani anni. Sono stato animato dal solo desiderio di eliminare perplessità che possano essere sorte da considerazioni da lui avanzate.

Onorevoli senatori, se sarò riuscito in opera di maggiore chiarezza, ne sarò pago, per quel modesto contributo che ne sarà derivato alla fatica degli onorevoli colleghi tutti che hanno partecipato all'interessante dibattito di questi giorni, ritenendo di aver per tal modo meglio e più compiutamente assolto al mio dovere, secondo il compito affidatomi di collaborare con il collega Tartufoli; al quale collega mi è tanto gradito rivolgere in questa sede un particolare ringraziamento per la bontà e comprensione che mi ha usato e per gli utili orientamenti che sono valsi ad integrare la mia minore esperienza. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il voto che il Senato sta per esprimere conclude un lungo *iter* e riempie un vuoto legislativo, perchè concorde è stato da tempo il giudizio circa l'inidoneità della legge mine-

raria del 1927 a regolare i rapporti nel settore della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Io desidero esprimere l'augurio che lo strumento legislativo, che per volontà del Parlamento oggi colma questo vuoto, possa costituire uno stimolo efficace alla ricerca petrolifera nel nostro Paese in una feconda competizione tra gli operatori privati fra di loro e gli operatori privati e l'azienda di Stato.

Era urgente provvedere al perfezionamento di questa legge, un'urgenza che in questi ultimi mesi, dopo la crisi di Suez, ci è apparsa ancora più acuta ed impellente.

Consenta il Senato che io mi rivolga un primo interrogativo. Perchè la legge del 1927 era, con unanime giudizio, considerata uno strumento ormai non più utilizzabile? Innanzitutto perchè essa non conferiva alcuna certezza del diritto. La legge del 1927 attribuiva alla pubblica amministrazione uno sconfinato potere discrezionale. Basti pensare che tale legge non stabiliva nemmeno quale fosse la misura delle *royalties* che il concessionario doveva pagare allo Stato, chè anzi affermava il principio in virtù del quale la pubblica amministrazione era addirittura libera di imporre o non imporre al concessionario il pagamento di una *royalty*. Il ricercatore fortunato, in virtù della legge del 1927, non aveva il diritto di ottenere la concessione; la pubblica amministrazione poteva espellerlo dallo stesso territorio dove egli aveva rinvenuto petrolio, dandogli soltanto il rimborso delle spese e un premio discrezionalmente determinato.

FRANZA. Ipotesi che non si è mai verificata! (*Commenti*).

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo era il contenuto della legge. Se l'ipotesi non si è verificata ciò è accaduto perchè in un certo momento, da quando cioè l'A.G.I.P. divenne statale, nessun privato ebbe più concessioni. Si stabilì, infatti, un'assoluta priorità a vantaggio dell'A.G.I.P.; ogni domanda presentata dai privati era comunicata all'A.G.I.P. affinchè esercitasse il suo diritto di prelazione. Vi è dunque un abisso che divide la posizione dell'E.N.I., quale oggi è regolata dal disegno di legge in esame, dalla posizione dell'A.G.I.P. nel periodo fascista.

Ma, se mi si perdona questa larga parentesi stimolata da una interruzione, io vorrei riprendere il filo del mio discorso laddove dicevo che la legge del 1927 era ritenuta uno strumento inidoneo soprattutto perchè non assicurava un regolamento di diritti e metteva nella incertezza l'operatore, il quale, per investire delle somme di denaro, per accingersi ad una impresa, particolarmente aleatoria come quella della ricerca petrolifera, ha, invece, bisogno di avere una base di certezza giuridica garantitagli dalla legge.

La nuova legge si ispira ad un criterio perfettamente opposto. Abbiamo voluto trasferire dall'area discrezionale della pubblica amministrazione alla regolamentazione del legislatore i rapporti in questo settore. Con l'autorità che gli è propria, il senatore Sturzo ha rilevato che troppo abbondanti sono le norme regolamentatrici inserite nella legge. Noi rispondiamo a questa critica che, a parte il contenuto delle norme, abbiamo voluto deliberatamente ciò fare, in quanto abbiamo voluto sottrarre il più possibile la regolamentazione al potere esecutivo e affidarla invece ad una legge bene articolata, con dettagliate precisazioni. Ci è sembrato che ciò rispondesse ad esigenze particolari della materia, ma soprattutto ad una esigenza di moderna democrazia parlamentare la quale preferisce a leggi generiche, praticamente e di volta in volta riempite nella loro applicazione dall'esercizio di un necessario potere discrezionale della pubblica amministrazione, leggi precise, tecnicamente rigorose, che fanno del potere esecutivo l'esecutore responsabile di un preciso dettato di legge.

Questa legge dà certamente sicurezza giuridica di rapporti, perchè il ricercatore sa, innanzitutto, con precisione che il suo permesso di ricerca durerà 3 anni e che egli, allo scadere, avrà diritto ad una proroga se avrà ottemperato agli oneri che derivano dal permesso; l'operatore sa che otterrà la concessione a determinate condizioni, fissate dalla legge. Non dovrà negoziare con una pubblica amministrazione più o meno paternalistica, che potrà avere un metro con lui ed un altro nelle trattative con un diverso operatore; la

stessa pubblica amministrazione si sottrarrà così ai facili sospetti. L'operatore, iniziando la sua impresa aleatoria di ricerca, sa che, se scoprirà, diventerà il concessionario a determinate condizioni economiche e potrà sfruttare il giacimento per quel determinato numero di anni, sopportando oneri determinati e avendo determinate possibilità di ricavo. Il concessionario sa che ha anche diritto ad una proroga, che può ottenere prima ancora della scadenza del termine originariamente fissato alla concessione.

La certezza del diritto è già di per sè un incentivo all'iniziativa privata. Io direi che la certezza del diritto rappresenta l'incentivo principale per l'operatore privato. Si è detto che la legge scoraggia l'iniziativa privata: ormai da un anno e mezzo questa critica martellante e furiosa riempie molte pagine della stampa e riecheggia nel Parlamento. Secondo tale critica la legge soffoca l'iniziativa privata, la respinge, ma l'iniziativa privata smentisce i suoi esagitati difensori, in quanto l'iniziativa privata dimostra di essere invece pronta ad operare con questa legge e chiede di operare. Numerose sono state le domande presentate dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio dei ministri: operatori economici, piccoli, medi e grandi, che conoscevano ormai l'orientamento legislativo del Governo, hanno presentato domanda per ottenere permessi di ricerca in numero oltremodo rilevante.

Non solo, ma quando noi, dopo che la legge aveva avuto una prima valutazione in sede parlamentare, spinti dall'urgenza con la espressa riserva di adeguare il disciplinare al testo definitivo della legge approvato dal Senato, abbiamo invitato tutti i presentatori di domande a dirci se dovevamo ritenere le loro domande ancora valide, se essi cioè le rinnovavano accettando fin da questo momento la disciplinazione quale sarebbe stata dettata dal testo definitivo della legge, ci hanno risposto affermativamente. E noi abbiamo concesso permessi di ricerca, dopo l'approvazione della legge da parte della Camera dei deputati, per 1.200.000 ettari a piccoli operatori privati, a grandi operatori privati, come la Montecatini, la F.I.A.T., la S.N.I.A. Viscosa e a operatori americani che hanno firmato il disciplinare dichiarandosi fin d'ora impegnati a rispettare la legge nel testo approvato dal Senato.

Se non ho convocato di nuovo il Consiglio superiore delle ricerche e non ho rilasciato ancora permessi di ricerche per altri milioni di ettari, l'ho fatto solo perchè, essendo ormai fissata la discussione innanzi al Senato, mi sembrava non opportuno precipitarsi ad aprire la porta ad una seconda serie di permessi quando bastava attendere 15-20 giorni, un mese per avere la legge nel testo definitivo.

Allo stato attuale la ressa delle domande è tale che si sovrappone sugli ettari indiziati del territorio italiano, sicchè noi dovremo proporci il problema della scelta nel concorso di più domande, applicando le norme precise contenute nella legge, la quale ci indica quali sono i criteri obiettivi per stabilire la precedenza nel concorso di più domande, a differenza della legge del 1927 che non indicava alcun criterio, sicchè nel concorso di più domande la pubblica amministrazione poteva, con suo insindacabile deliberato, assegnare a Tizio anzichè a Caio il permesso o la concessione.

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

(*Segue* CORTESE). Ci si è chiesto: non è forse opportuno che l'iniziativa privata straniera, ricca della sua esperienza, dei suoi strumenti tecnici, dei suoi capitali, partecipi alla ricerca sul nostro territorio? Io condivido il giudizio su questa opportunità. Si è rilevato però che l'iniziativa privata estera non troverebbe nella legge l'incentivo che proviene all'iniziativa estera che si accinge ad operare in altri campi, perchè potrebbe sorgere il dubbio che la legge sugli investimenti esteri non si applichi nel settore petrolifero. Questo dubbio è ingiustificato; non comprenderei perchè la legge sugli investimenti esteri non dovrebbe applicarsi alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, che, per giunta, rappresentano un settore industriale particolarmente produttivistico e interessante per lo sviluppo economico del Paese. È di tutta evidenza che la legge « generale » sui capitali esteri si applicherà anche nel settore petrolifero. Ciò non si è detto nella legge in esame perchè non c'era bisogno di dirlo. C'era bisogno di dire qualcosa per

escludere, non già per affermare che la legge generale nei capitali esteri si applicava anche in questo settore.

È stato rilevato che nella relazione — ed io desidero esprimere tutto il mio ringraziamento ai relatori per l'opera che hanno compiuto, opera accurata e profonda e fatta anche con rapidità, accoppiata alla profondità dell'indagine — i relatori hanno scritto che la legge si dovrà applicare con utili accorgimenti, e a questo proposito si sono fatti malevoli commenti, sconfinanti al di là della materia in esame.

« Utili accorgimenti » che significa? Perchè vogliamo dare una interpretazione malevola? Questa frase significa razionale applicazione della legge, nello spirito della legge, applicazione accorta, intelligente per conseguire gli obiettivi della legge. Vedremo quali sono. Potrei dire subito che il principale obiettivo, quello preminente, è un obiettivo produttivistico, quello cioè di intensificare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, di far sì che sia utilizzata dalla ricerca la maggior parte delle aree, tutte le aree indiziate. Quindi, « utili accorgimenti » significa non lasciar fuori nessuna parte delle aree, sempre tenendo presente la finalità produttivistica, per non escludere dalla ricerca parte del territorio nazionale, e, nello stesso tempo, rispetto della lettera e dello spirito della legge. Se l'esperienza pratica dovesse, per avventura, in un campo così vario, nel quale manchiamo di una esperienza pratica consolidata, suggerirci qualche modificazione, specialmente di ordine tecnico, è evidente che dovremo chiamare di nuovo il Parlamento, dovremo chiedere al Parlamento la modifica della legge, non essendo consentito alla pubblica amministrazione attraverso una interpretazione più o meno accorta, deformare la legge stessa nella sua pratica applicazione.

D'altra parte questa è una legge che alle normali possibilità di controllo e di sindacato degli atti della pubblica amministrazione, aggiunge altre possibilità derivanti dalla istituzione di organi particolari, tecnici e consultivi e, soprattutto, rende davvero operante il controllo della pubblica opinione, della stampa, del Parlamento, messi nella possibilità di conoscere ogni singolo atto.

Questa legge, infatti, contiene una norma, che a me piace segnalare alla attenzione del Senato; è una norma che può essere anche, forse, un inizio da continuare. Tutti gli atti della pubblica amministrazione, tutte le domande presentate, tutti i disciplinari debbono essere periodicamente pubblicati, depositati presso i distretti minerari, a disposizione di chiunque chieda di consultarli, e il bollettino degli idrocarburi pubblicherà ogni mese le domande, i decreti, i disciplinari. Chiunque potrà, leggendo, rendersi anche conto di come si è svolta l'attività della pubblica amministrazione, chiamata così ad operare in camera di cristallo e sottoposta al più penetrante controllo.

MONTAGNANI. Ve ne sarebbe bisogno, onorevole Ministro, in tutti i settori.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io non vorrei condividere un giudizio di questo genere se esso volesse essere l'ingiusta accusa generalizzatrice di una disfunzione, o peggio, della pubblica amministrazione; però posso ben condividere l'auspicio che un sistema di pubblicità di questo genere possa essere esteso, e ciò anche a difesa e a tutela della stessa pubblica amministrazione troppo spesso colpita da insinuazioni, sospetti, critiche, che molte volte sono la generalizzazione di casi isolati, o addirittura lo strumento di una propaganda politica che investe l'amministrazione pubblica nel suo complesso.

In questa legge, oltre che il Ministro, vi è un accusato al quale si fa continuamente il processo: l'E.N.I. Un accusato per il suo modo di funzionamento, accusato perchè è un invasore, perchè la legge farebbe sì che l'E.N.I. possa irrompere sfrenatamente in ogni area dove vi è un solo indizio di presenza di petrolio e dire: qui il padrone sono io, espellendo l'iniziativa privata. Abbiamo visto che l'iniziativa privata non crede affatto a questa figurazione della nuova legge; essa ritiene, invece, di essere tutelata sufficientemente e, quel che è più importante, accetta, opera e trova la porta aperta e non già sbarrata dall' E.N.I. Tanto vero che in questi ultimi mesi abbiamo concesso ai privati, italiani e stranieri, permessi di ricerca per molte e molte centinaia di ettari. Se l'E.N.I. opera in regime di mono-

polio nella Valle Padana ciò è conseguenza non di questa, ma di altra legge che è stata approvata dai due rami del Parlamento, una legge operante fin dal 1953, e cioè la legge istitutiva dell'E.N.I..

Un altro dubbio interpretativo è affiorato dal corso di questo dibattito; si è detto, ed è stato presentato anche un ordine del giorno per avere dei chiarimenti: questa legge non si applica all'E.N.I. nella Valle padana, ma si applica oppure no agli operatori privati nella Valle padana? Non pretento di dare interpretazioni autentiche; ma, distaccandomi dalla legge, al cui processo formativo ho contribuito, e leggendola come un documento che mi apparisse sotto gli occhi per la prima volta, dovrei dire, leggendo l'articolo 1, che è di tutta evidenza che la legge nella Valle padana non è già che non si applichi a questo o a quel soggetto; non si applica in quel determinato territorio stabilito dalla legge stessa. E quindi anche gli operatori del Polesine — chè poi sopratutto di costoro si tratta, le cui condizioni sono peraltro piuttosto difficili e pesanti — possono fugare le loro preoccupazioni; essi non saranno sottoposti alle norme contenute nella legge in esame. Ed è logico che sia così perchè in quel territorio, identificato nella tabella allegata alla legge istitutiva dell'E.N.I., dal momento in cui fu istituito l'E.N.I. non si possono più dare permessi o concessioni ai privati; quindi vi è soltanto un regime « transitorio », un regime « ad esaurimento » per quelle concessioni di privati che operano comunque in condizioni difficili perchè non possono condurre perforazioni profonde: sono i vecchi pionieri della ricerca metanifera nel nostro Paese, più o meno a carattere artigianale.

Per potere in un certo qual modo giustificare la clamorosa presa di posizione circa un E.N.I., che espelle gli operatori privati mettendoli nella impossibilità di operare, si doveva pur dire che l'E.N.I. riceverebbe dalla legge un trattamento di favore tale per cui gli operatori privati sarebbero costretti a rinunziare a questo campo d'attività.

FRANZA. Nella relazione della Camera dei deputati è fatto qualche accenno ai privilegi dell'E.N.I.; ne ha parlato l'onorevole Scoca.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole Scoca è molto autorevole, ma poichè adesso siamo qui, il modesto contributo che intendo dare nel momento conclusivo della discussione del Senato, è appunto quello di illustrare la legge nei punti che più degli altri hanno attirato l'attenzione e suscitato polemiche.

Vediamo se l'E.N.I. trae da questa legge una situazione di favore, se vi è una disparità di trattamento, in quale misura e sotto quali aspetti; poichè è molto facile affermare ciò, e far sì che l'affermazione diventi un luogo comune; molto difficile è, invece, attraverso un serio esame degli articoli della legge, raffrontando il trattamento che la legge fa ai privati con quello che fa all'E.N.I., dimostrare l'esistenza di inammissibili privilegi. Chiedo scusa al Senato se io ieri non ho potuto partecipare alla seduta; non so se gli oratori che hanno svolto questa critica l'hanno motivata con la analisi delle disposizioni, identificando le disparità del trattamento giuridico. Infatti, per esempio, si sente ripetere che l'E.N.I. non paga le *royalties*. L'E.N.I. le paga nell'identica misura in cui le pagano i privati.

Si dice che l'E.N.I. non paga le imposte. L'E.N.I. le paga nella identica misura in cui le pagano i privati.

Ed allora già si incominciano a stabilire due piattaforme, che sono quelle che maggiormente interessano gli operatori, sulle quali si constata una parità di trattamento. Cominciamo a stabilire prima di tutto questa verità spesso deformata e contraffatta, cioè che l'E.N.I. ed i privati pagano le identiche *royalties*, che l'E.N.I. ed i privati sopportano i medesimi oneri tributari, il che già li pone in una situazione di assoluta parità sotto il profilo che più conta, cioè sotto l'aspetto economico della concorrenza.

Ma si dice: vi sono delle differenze. Quali? Vi è una differenza: l'E.N.I. non è sottoposto al limite cumulativo delle aree cui è sottoposto, non già l'iniziativa privata nel suo complesso, ma il singolo operatore privato; mentre l'E.N.I. è sottoposto alle identiche norme vincolanti cui sono sottoposti i privati. Ed infatti il singolo permesso di ricerca non può essere superiore ai cinquantamila ettari sia per l'E.N.I. che per i privati; l'area in con-

cessione non può superare i tremila ettari sia per l'E.N.I. che per i privati; la fascia si scorpora sia dal territorio concesso all'E.N.I. che dal territorio concesso ai privati; l'E.N.I. è sottoposto ai medesimi controlli, alle medesime cause di decadenza, alle medesime sanzioni per le violazioni agli obblighi assunti. Vi è soltanto questa differenza: l'E.N.I. non è sottoposto al limite cumulativo.

Già la legge istitutiva dell'E.N.I. escludeva la possibilità di sottoporlo ad un limite sulla assegnazione delle aree limite, che ne avrebbe ridotte le possibilità operative nel territorio dello Stato. La legge istitutiva dice: l'E.N.I. è istituito per svolgere compiti di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi sul territorio nazionale. Se si fosse imposto nella legge in esame il limite di trecentomila ettari, si sarebbe violata la legge istitutiva. D'altra parte restringere territorialmente la possibilità operativa dell'E.N.I. significherebbe anche diminuire la possibilità dello Stato di avvalersi dell'E.N.I. perfino nel caso in cui fosse carente l'iniziativa privata.

Noi saremmo stati di fronte al più macroscopico assurdo, se avessimo stabilito che l'E.N.I., una volta ottenuto il permesso di ricerca di 300.000 ettari sul territorio nazionale, a parte la Valle Padana, non avrebbe potuto più ottenere un solo ettaro. Lo Stato per intervenire avrebbe dovuto fondare un altro Ente di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi. Il che è assurdo. E se fosse carente l'iniziativa privata? E se milioni di ettari non fossero richiesti dall'iniziativa privata? La ricerca si sarebbe arrestata, perchè, avendo l'E.N.I. avuto 300.000 ettari, non ne avrebbe potuto avere uno di più. Sarebbe stata veramente strana la situazione giuridica in virtù della quale lo Stato avrebbe rinunziato, in qualunque caso, ai suoi strumenti limitandone in modo irrazionale la possibilità operativa.

Ripeto: il limite l'iniziativa privata non lo subisce come tale. Non è già che sia riservata all'iniziativa privata una parte determinata del territorio nazionale, per esempio, in un milione di ettari, e che l'E.N.I. poi non sia vincolato a questo limite di un milione. No. l'iniziativa privata, nel suo complesso, non subisce limiti nemmeno essa; può ottenere un numero illimitato di ettari.

Vorrei, d'altro canto, chiedere all'operatore: quando tu hai esaurito la possibilità giuridica di conseguimento di permessi di ricerca, quando tu hai ottenuto, per esempio, nel territorio di una regione centocinquantamila ettari o nel territorio nazionale trecentomila ettari, cosa interessa a te se quell'area, che tu non puoi più ottenere, l'abbia un altro privato o l'E.N.I.?

Una seconda differenza — soltanto questa può ricordarsi in aggiunta alla prima, perchè non ve ne sono altre — è quella che mette capo al sistema delle fasce. Ho già ricordato che le fasce sono distaccate sia dalla concessione data all'E.N.I. sia dalla concessione data ai privati. Fino a questo punto parità di trattamento. Poi sia le fasce distaccate dall'E.N.I. sia le fasce distaccate dal concessionario privato, di regola, sono assegnate mediante pubblici incanti, il che rappresenta un'altra innovazione notevole in rapporto alla legge del 1927. L'E.N.I. non può partecipare alla gara; il che significa, se vogliamo elencare le disparità, che dobbiamo elencarne una per lo meno di sfavore all'E.N.I.

Lo Stato, che, come ho detto, di regola dovrà concedere le fasce mediante aggiudicazione per pubblico incanto, lo Stato, proprietario del sottosuolo, se lo ritiene opportuno (per esempio se ritiene opportuno introdurre in una determinata zona l'elemento comparativo, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico dell'iniziativa pubblica, se ha, per esempio, la sensazione che in quella zona le gare vanno deserte perchè vi è una manovra, se ha la sensazione che in quella zona agisce un monopolio), può assegnare queste fasce senza gara, così come le assegna senza gara se la gara va deserta. Ed a chi dovrebbe assegnarle? Ad un privato paternalisticamente prescelto o al proprio Ente, creato a questo fine, attrezzato per lo svolgimento di questo compito, che ha i mezzi tecnici, gli uomini, l'esperienza specifica?

Ciò era consentito anche dalla legge del 1927, perchè nulla è cambiato su questo punto: la stessa legge del 1927 consentiva allo Stato di condurre, direttamente o per mezzo di proprio Ente, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi. Se dunque con la legge del 1927 lo Stato poteva addirittura dare tutte le aree ad un

Ente di Stato, con la nostra legge invece si stabilisce che potrà dare all'E.N.I. soltanto le fasce quando motivi particolari lo consiglino, quando cioè si ritenga di dover derogare dalla norma generale che è quella dell'assegnazione per pubblici incanti.

Io non vorrei straripare dall'alveo dell'esame della legge, perchè non mi sembra questo il mio compito; non voglio dire che gli onorevoli senatori abbiano condotto la discussione al di là di questi argini, però vorrei essere perdonato se non svolgerò il dialogo su materia che non sia strettamente legata alla legge e di cui la legge costituisca uno spunto per poterne discutere. Perciò non posso discutere adesso di tutto il problema del bilancio e del funzionamento dell'E.N.I. Abbiamo presentato recentemente al Parlamento il bilancio dell'E.N.I.. Il Parlamento potrà, se lo riterrà opportuno, svolgere un approfondito dibattito non occasionale, specifico e consapevolmente deliberato sull'argomento. Io vorrei soltanto dire che non vi è il minimo dubbio che sia da desiderare da parte dell'E.N.I. un impegno sempre maggiore, con mezzi finanziari e impieghi di attrezzature idonee e di tecnici preparati, per spingere avanti sempre più, in tutte le parti del Paese, la ricerca degli idrocarburi, e specialmente in quella Valle Padana, dove se non opera l'E.N.I., non opera nessun altro operatore.

Non posso non rilevare, però, che l'Ente va migliorando continuamente le proprie attrezzature e le proprie capacità operative. Sono stato appena pochi giorni fa a Metanopoli e a Cortemaggiore e, soprattutto a Metanopoli, pur non essendo un tecnico, sono rimasto colpito dalla serietà dell'organizzazione tecnica e scientifica, dei mezzi di laboratorio e di « capitale umano » di cui l'E.N.I. oggi dispone. Di fronte a questa organizzazione scientifica di ricerca non si può non rimanere colpiti e non nutrire le più fondate speranze sui risultati che potranno raggiungersi da questa organizzazione, che potrà intensamente funzionare nel campo della ricerca degli idrocarburi dove, come è noto, è soprattutto necessario disporre d'una adeguata preparazione di ordine tecnico.

E non posso non ricordare anch'io, come ha ricordato il relatore, con particolare soddisfazione, che in questo momento risparmiamo 400 mila tonnellate di olio combustibile al mese, usando il metano. Ciò significa che risparmiamo circa 5 milioni di tonnellate di olio combustibile all'anno. E, non per accogliere spunti polemici, ma poichè ho sentito parlare in quest'Aula di ricerche fortunate di metano in altre epoche, vorrei ricordare che l'A.G.I.P. aveva raggiunto il massimo livello di produzione di metano nel 1942, con una produzione di 17 milioni e 661 metri cubi, che sono diventati ora 4 miliardi di metri cubi, con un aumento di più di 300 volte. Penso che se questo risultato fosse stato raggiunto nel 1942, avremmo assistito a molte manifestazioni pubbliche e a molte celebrazioni delle « opere del regime ». (*Ilarità*).

FERRETTI. Le fate anche voi! Sa quanti miliardi costano le feste a Metanopoli? (*Richiami del Presidente*).

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Gli edifici di Metanopoli rappresentano 4 miliardi di metri cubi di metano all'annno, pari ad un esborso valutario risparmiato di 55 miliardi di lire all'anno.

FERRETTI. Lei ieri non era presente quando si parlò di quello che costa l'A.G.I.P. (*Interruzioni e commenti dal centro*). Quanto a questa Azienda generale italiana dei petroli, che è stata fondata nel 1926, siamo lietissimi che dia sempre migliori risultati, anche se c'è la differenza che i suoi tecnici una volta avevano la tessera di un partito ed adesso hanno quella di un altro. (*Commenti. Richiami del Presidente*).

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ci fa veramente piacere constatare che, dopo la guerra, l'A.G.I.P. abbia potuto raggiungere il livello produttivo di 4 miliardi di metri cubi di metano.

FERRETTI. Del resto il pozzo di Caviaga è stato perforato nel 1944!

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, ma prima della guerra era-

vamo a 12 milioni e dopo siamo arrivati a 4 miliardi di metri cubi.

FERRETTI. Dopo vi sono venute le macchine dall'America, vi sono venuti tutti gli aiuti, la scienza ha progredito.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Senza dubbio anche la rottura dell'indirizzo di una politica autarchica ha giovato al nostro Paese. Basti pensare all'aumento della produzione dell'acciaio, che, superata la autarchia, è arrivata a 6 milioni di tonnellate, in regime di mercato comune.

Volevo solo rilevare che è da auspicare che l'E.N.I. possa — e ne è garanzia oggi la tecnica sempre migliorata — con successo condurre in modo sempre più impegnativo le ricerche petrolifere. Si deve dare atto di un grande risultato raggiunto, che è quello della messa a disposizione dell'economia italiana di un combustibile come il metano, che, anche se lo si considera un parente povero del petrolio, è prezioso per l'economia del Paese, ma si deve insistere sulla necessità che l'E.N.I. intensifichi la ricerca del petrolio e, operando attivamente nell'Italia meridionale, estenda in quelle regioni la propria azione.

Io vorrei, se il Senato me lo consente, dispensarmi da un'accurato ulteriore esame dei vari articoli della legge. Vorrei solo concludere sottolineando uno degli aspetti principali, a mio avviso, della legge, legge che non mortifica e non espelle l'iniziativa privata, legge che chiama l'Ente dello Stato ad una competizione concorrenziale, ma non gli conferisce un potere eccessivo sì da scoraggiare l'iniziativa privata, legge che ha una chiara finalità e una idonea strumentazione antimonopolistica.

Vorrei appunto segnalare il congegno antitrust contenuto nella legge, che è anch'esso una tutela dell'iniziativa privata e non già uno strumento contro l'iniziativa privata, perchè l'iniziativa privata è soffocata allorchè prosperano le grandi concentrazioni monopolistiche. Noi per iniziativa privata intendiamo l'iniziativa privata che opera in economia di concorrenza, in una economia di mercato nella quale gli operatori non tentino di sottrarsi al rispetto delle regole della concorrenza, che sono, nello stesso tempo, la giustificazione della legittimità e la garanzia della validità di un regime economico fondato sull'iniziativa privata.

Forse questa è la prima legge nella quale sia stato introdotto un meccanismo di prevenzione e di repressione dei *trusts*, delle manovre monopolistiche.

Non è vero, mi si consenta di dire, che questa è una legge ambigua, figlia di compromessi. È una legge che è frutto di una meditata scelta politica.

Abbiamo detto no alla nazionalizzazione del settore richiesta da certi partiti politici, abbiamo detto no alla socializzazione patrocinata dal Movimento sociale italiano, abbiamo detto no al monopolio, abbiamo creato un sistema che garantisce lo svolgimento di una sana e feconda concorrenza tra operatori privati, tra iniziativa privata e iniziativa dell'Ente di Stato. Ci siamo ispirati ad un criterio produttivistico stabilendo l'obbligo di rispettare tempi determinati, che vanno controllati, per l'inizio e per la conduzione della ricerca, stabilendo dei livelli di produzione al di sotto dei quali il concessionario non ridurrà la produzione senza giustificazione tecnica

È una legge questa che è nelle tradizioni giuridiche del nostro Paese, il quale già da tempo, con il suo ordinamento giuridico, stabilì che proprietario del sottosuolo è lo Stato.

Io prendo commiato dal Senato ripetendo l'augurio, che mi ero permesso di formulare all'inizio, e cioè che questa legge, superate le incertezze politiche, colmato il vuoto legislativo, apra ora la « corsa » degli operatori in competizione per la ricerca petrolifera nel nostro Paese, superandosi per così dire la èra etrusca della ricerca del sottosuolo, perchè la verità è che molte ricerche sono state condotte, anche nel passato recente, con un certo spirito sportivo ma non con quella preparazione scientifica, con quel rigore tecnico, con quei preparativi, con quelle attrezzature, con quelli studi che invece sono necessari.

Noi, proprio in questo periodo nel quale avvertiamo in tutta la sua acutezza il problema della disponibilità delle forze energetiche nel nostro Paese, noi — e credo che su questo punto possiamo superare ogni divisione di

parte e interpretare il voto unanime del Parlamento e del popolo italiano — speriamo intensamente che, approvata questa legge, possa davvero con successo svolgersi in Italia la ricerca e possano conseguirsi risultati tali da dare un contributo efficace al progresso dell'economia nazionale, all'elevazione del livello di vita del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30*).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno del senatore Merlin Umberto.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione ha già espresso l'avviso che il problema possa essere considerato nella formula e secondo la sostanza di quest'ordine del giorno.

L'onorevole Ministro ha ribadito questo concetto; quindi la Commissione è favorevole all'ordine del giorno e ritiene che esso possa essere accettato ed eventualmente anche votato. Se esso però è accettato dal Governo e la Assemblea concorda, la votazione è superflua.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho già espresso il mio pensiero nel corso del mio intervento: sono favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Merlin Umberto.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il Senato, richiamato l'articolo 2, n. 1, della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con la quale si è istituito l'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi);

richiamato l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, e l'esonero approvato dal Senato con la lettera *d*) aggiunta all'articolo 2 del citato decreto-legge, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 873;

dichiara: il disegno di legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi viene votato con esplicita interpretazione che la nuova legge non si applica alle piccole aziende metanifere con ricerca e coltivazione di metano superficiale sui territori delle Provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario ritrovato a profondità non superiori ai 1.200 metri ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che il senatore Paolucci di Valmaggiore ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il Senato, impegna il Governo a trasferire alle Regioni, allorchè queste saranno costituite, quanto oggi viene attribuito, in base all'articolo 24, alla Cassa per il Mezzogiorno ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo ordine del giorno.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'ordine del giorno possa essere accettato, se il presentatore è disposto a sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ». Il concetto non è mutato, ma forse il termine da noi suggerito è più pertinente.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si tratta di modificare la legge. La legge, infatti, disciplina in modo chiaro la materia all'articolo 24, stabilendo chi sia il destinatario, il quale non può essere sostituito. L'articolo 24, secondo comma, dice: « A tale scopo lo Stato versa annualmente un importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno ». Ora, non è possibile che il Governo si impegni a fare qualcosa in contrasto con la legge.

TARTUFOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI, *relatore*. L'onorevole Ministro ha ragione: la Commissione aveva avuto un po' il cuore tenero pensando di secondare, con l'accorgimento di cambiare una parola dell'ordine del giorno, la richiesta del collega Paolucci. Effettivamente il richiamo preciso ad un articolo della legge, poichè partiamo dal presupposto che la legge non debba essere modificata — almeno questo è il pensiero dei relatori e della Commissione — fa sì che io ritiri la possibilità dell'adesione.

PRESIDENTE. Senatore Paolucci di Valmaggiore, mantiene il suo ordine del giorno?

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Vorrei, ringraziando il senatore Tartufoli, mantenerlo semplicemente come invito e come raccomandazione, nella considerazione che domani, se venisse istituita la Regione - non è con ciò che io sia un regionalista — si potrebbe modificare quell'articolo della legge, in quanto il Governo è stato da oggi invitato a tener presente questo desiderio, che risponde alle esigenze di una Regione meritevole.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo accettano l'ordine del giorno come raccomandazione?

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono così esauriti.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

CAPO I.

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella *A*, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

CAPO II.

DELLA RICERCA

Art. 2

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani o a società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo articolo 41.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* di cui al successivo articolo 43.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Ferretti ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« *Dopo il primo comma inserire il seguente*:

" All'atto del rilascio del permesso saranno anche rese note le condizioni per le eventuali proroghe del permesso, nonchè quelle relative alle eventuali concessioni e proroghe delle medesime contenute nel disciplinare tipo, come pure gli obblighi particolari che potranno essere eventualmente imposti per la coltivazione degli idrocarburi gassosi, di cui al successivo articolo 19 ".

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti, in questo momento, non è presente.

CONDORELLI. Faccio mio l'emendamento.

PRESTISIMONE. Anch'io lo faccio mio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. Per le premesse che abbiamo più volte illustrato, si ritiene che questo emendamento non possa essere accolto L'emendamento potrebbe essere trasformato però in un ordine del giorno, con il quale il Senato potrebbe raccomandare che all'atto del rilascio del permesso siano rese note le condizioni ecc. Forse il signor Ministro non avrebbe nulla da obiettare e potrebbe anche accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Sul merito dell'emendamento, interpretando il pensiero unanime della Commissione, il relatore non può che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le condizioni riguardanti i dati tecnici della proroga possono essere studiate solo nel momento in cui si valuta lo stato della ricerca, i lavori compiuti, e i programmi in via di attuazione. È poco probabile che tutto questo possa essere stabilito all'atto del rilascio del permesso, giacchè si tratta di circostanze che si realizzeranno dopo 4 o 5 anni. Le garanzie richieste dal senatore Ferretti con carattere di regolamentazione permanente sono già contenute nella legge, mentre tutto ciò che potrà essere prescrizione di un determinato programma ed esecuzione di determinati lavori è evidente che non potrà essere stabilito con molti anni di anticipo, ma solamente nel momento in cui la proroga viene concessa. In quel momento, infatti, si valuteranno le condizioni reali del terreno in rapporto ai lavori svolti.

La proposta del senatore Ferretti può essere accolta solo nel senso che, all'atto del rilascio del permesso, le condizioni da rendere note per le eventuali proroghe debbano riguardare le norme permanenti del rapporto giuridico, ma a ciò già provvede la legge, lasciando però all'amministrazione almeno un minimo di possibilità per adeguare le prescrizioni tecniche alle eventuali novità della situazione quale si è determinata durante lo svolgimento dei lavori. Pertanto, anche se trasformato in ordine del giorno, sarebbe necessario aggiungere l'avverbio « possibilmente » dopo le parole « rese note ».

PRESIDENTE. Senatore. Condorelli, mantiene l'emendamento?

CONDORELLI. Lo trasformo in ordine del giorno, con la modifica suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, procediamo allora alla votazione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Condorelli ed accettato dal Governo con l'aggiunta della parola « possibilmente » dopo le parole « All'atto del rilascio del permesso saranno ».

Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato fa voti che all'atto del rilascio del permesso siano possibilmente anche rese note le condizioni per le eventuali proroghe del permesso, nonchè quelle relative alle eventuali concessioni e proroghe delle medesime contenute nel disciplinare tipo, come pure gli obblighi particolari che potranno essere eventualmente imposti per la coltivazione degli

idrocarburi gassosi, di cui al successivo articolo 19 ».

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'art. 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 3

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando la area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa regione, nè per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di 5 chilometri.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il titolare del permesso provi che l'omisione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 5

I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente articolo 3.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato. Se di forma rettangolare il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Ferretti ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire l'articolo con il seguente*:

" La configurazione e le dimensioni dell'area di ricerca debbono corrispondere a criteri di razionalità e la larghezza minima dell'area non può essere inferiore ad un quinto della sua maggiore lunghezza " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Onorevole Ministro, anche lei è certamente d'accordo nel senso che dobbiamo fare in modo che la ricerca del petrolio si estenda alla maggior parte del territorio nazionale. Perciò, per quanto ella affermi, e io non ne dubito, che già sono in molti a chiedere di fare questa ricerca, mi sembra sia compito del Parlamento, che collabora a fare questa legge con lei che la propone e la difende, di rendere l'utilizzazione delle aree libere più facile che sia possibile. E questa utilizzazione tanto più facile sarà quanto meno rigida sia la delimitazione di esse.

Se lei si mette idealmente di fronte ad una carta del territorio nazionale e vi sovrappone tutte le concessioni fatte con rigidità geometrica vedrà quanta parte del territorio ne rimane tagliata fuori.

Il mio emendamento tende a facilitare la minore dispersione e la maggiore utilizzazione del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

LONGONI. La Commissione, poichè questo emendamento contiene un notevole mutamento dell'articolo e la Commissione vuole essere fedele al principio di non modificare la legge e che la legge non torni alla Camera, si oppone all'emendamento.

FERRETTI. Allora è un partito preso!

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, la Commissione ha detto che vuole essere del principio di non modificare la legge ed ella non ha motivo di risentirsi.

Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il criterio per determinare la configurazione delle aree è appunto stabilito per diminuire la discrezionalità della Pubblica amministrazione e per avere dei criteri obiettivi cui adeguare le prescrizioni contenute nei disciplinari.

Ora vorrei rilevare, dal punto di vista pratico, circa l'applicazione, che, dando uno sguardo alla carta geografica coperta dai vari permessi richiesti, noi abbiamo la sensazione che, per lo meno per un primo periodo, molto

rilevante, la ricerca potrà essere condotta senza residui di zone inutilizzate. Non si può escludere, se nel corso dell'esperienza pratica si rilevasse la necessità di apportare modificazioni ai rapporti fra i lati e alle figure geometriche, che modificazioni di questo genere, imposte dalla sperimentazione, potranno essere legislativamente apportate. Vi sarà pertanto tutto il tempo per procedere a queste modifiche, che sono marginali. Non mi sembra però che in questo momento sia opportuno, nè necessario, procedere ad una revisione di questo articolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendameto sostitutivo dell'articolo 6 proposto dal senatore Ferretti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 7.

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro dell'industria e del commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunziato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

(*È approvato*)

Art. 8.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti:

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

È escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

(*È approvato*).

Art. 12.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree contigue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3.000 ettari.

(*È approvato*).

CAPO III.

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 13.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro la area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione entro centoventi giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Sui primi tre commi di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Ferretti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

" Con lo stesso decreto e disciplinare aggiunto di cui all'articolo 2 sono confermate le condizioni già rese note all'atto dell'assentimento del permesso, a cui la concessione ed eventuali proroghe sono sottoposte, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo articolo 14 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. L'articolo 13 nella sua attuale formulazione può far supporre che l'operatore all'atto del rilascio della concessione possa tro-

varsi di fronte ad obblighi e condizioni sconosciuti all'atto dell'accettazione del permesso. E che in definitiva lo porrebbe di fronte ad una situazione tale da sconvolgere i suoi piani economici. Ci pare necessario perciò che le condizioni siano quelle rese note al momento del rilascio del permesso.

E non è da dirsi che questo timore sia infondato visto come ci si regola oggi di fronte a quelli che hanno avuto a che fare col Ministero, prima di questa legge. Mentre questa legge non cambia niente per l'E.N.I. perchè nel 1953 si era già attribuito ad esso, tra l'altro, il monopolio del territorio della Valle Padana — e questo resta intangibile — invece i diritti acquisiti dagli altri si rimettono in discussone. Ecco perchè trovo giusto che si dia l'invocata garanzia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. Con tutto il rispetto verso gli atteggiamenti bellicosi del collega Ferretti, per quello che si è detto e ripetuto, siamo contrari all'emendamento. Peraltro, se l'onorevole Ministro ritiene che l'emendamento, trasformato in un ammorbidito ordine del giorno, possa essere accolto senza pregiudizio, ma in coincidenza con lo spirito della legge, la Commissione non ha nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei precisare ancora una volta che le condizioni non possono essere che quelle stabilite dalla legge. La preoccupazione che si possano mutare le condizioni regolando in modo imprevisto e imprevedibile la concessione...

FERRETTI. Con una nuova legge.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma la nuova legge viene a modificare la precedente.

FERRETTI. Una legge retroattiva meno che per l'E.N.I.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma nulla potrebbe impedire un giorno al Parlamento di revocare la riserva all'E.N.I. della Valle Padana, se il Parlamento ritenesse di doverlo fare. È un problema di valutazione politica ed economica, di convenienza per il Paese. Ho già detto alla Camera che la riserva all'E.N.I. non può considerarsi intangibile e perpetua. Ora è certo — e questo conta — che nel momento in cui ottiene il permesso di riserva l'operatore già sa — basta che legga la legge — a quali condizioni otterrà la concessione di coltivazione, se la sua riserva avrà condotto alla scoperta d'un giacimento. È questo uno dei punti fondamentali — e dei pregi, direi — della legge.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, mantiene il suo emendamento?

FERRETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*)

Il senatore Ferretti ha inoltre presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Aggiungere il seguente comma*:

" Le condizioni alle quali la concessione è sottoposta saranno conformi alla legge in vigore alla data del rilascio del permesso di ricerca e non saranno modificate prima della scadenza della concessione, salvo mutuo accordo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Se, come prevedo da facile profeta, non sarà variato l'articolo 45, articolo veramente pericoloso perchè instaura il prin-

cipio di imporre retroattivamente nuove condizioni sconosciute al momento in cui il rapporto ha origine, l'utilità del mio emendamento è evidente. Del resto l'onorevole Ministro conosce alla perfezione la legge perchè l'ha preparata e l'ha discussa per dieci giorni alla Camera e quindi si rende conto delle mie preoccupazioni.

Io mantengo questo emendamento appunto speciàlmente in funzione di una prevista non variazione dell'articolo 45.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le condizioni, che possono essere note all'origine del rapporto, sono quelle derivanti dall'ordinamento giuridico in vigore al momento dell'instaurazione del rapporto. Non è possibile ipotecare il futuro legislatore; se il futuro legislatore vorrà modificare le leggi sarà libero di farlo purchè si muova nell'ambito della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Ferretti non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 14.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 3.000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3.000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente articolo 13, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

(*È approvato*).

Art. 15.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di essi;

4) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le aree di coltivazione concesse a soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 17.

I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente articolo 15.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

(*È approvato*).

Art. 18.

La durata della concessione è di venti anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

PRESIDENTE. Sui primi due commi di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Li metto pertanto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma il senatore Ferretti ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

" Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per

gli idrocarburi, è disposta la proroga del periodo di concessione alle stesse condizioni imposte all'inizio della stessa " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 19.

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1).

(*È approvato*).

Art. 21.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 1.500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per le concessioni di coltivazioni il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno. 2,50 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulla prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha proposto di aggiungere un articolo 22-*bis*. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 22-*bis*.

« Le imprese che compiono ricerche e coltivazioni di idrocarburi potranno impostare, nei propri bilanci, un capitolo dal titolo « fondo di reinvestimento » al quale potranno far affluire, in esenzione fiscale, quote di utili annuali sino al 33 per cento dell'utile assoggettabile a ricchezza mobile da utilizzare entro un periodo di 5 anni di attività di ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi attuate nel quadro della presente legge in tutto il territorio nazionale ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Già in altri campi della finanza italiana si favoriscono i reinvestimenti degli utili conseguiti in seguito all'attività produttiva svolta nel Paese, nell'interesse dell'attività produttiva stessa. Nel caso concreto io, se non temessi di approfittare della cortesia dei colleghi, non avrei che da leggere quanto in proposito hanno scritto i relatori, sia della Camera che del Senato. I nostri colleghi del Senato ne hanno compilato in proposito una colonna intera. Mi limito a leggere il seguente periodo: « L'esigenza quindi (questo " quindi " indica che si tratta del seguito di un lungo ragionamento) di stimolare al massimo la ricerca in tutto il territorio nazionale non può non suggerire che siano adottati determinati accorgimenti fiscali intesi a consentire che, senza gli oneri abituali, gli utili derivanti dalle imprese petrolifere possano essere investiti in ulteriori sforzi di ricerca come elemento di certo incoraggiamento ». Ritengo perciò di aver dato, col mio emendamento, forma di legge ad una aspirazione che è stata manifestata anche dai fautori di questa legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. L'onorevole Bussi ed io ringraziamo il collega Ferretti della citazione da lui fatta, ma, come risulta chiaramente dal complesso della relazione, noi abbiamo voluto esprimere l'auspicio che questa materia possa essere regolata con una legge speciale, di iniziativa parlamentare o governativa.

Ciò è stato detto non solo nella relazione, secondo la lettura che ne ha rinnovatamente fatto il collega Ferretti, ma anche dalla mia replica di alcune ore fa in quest'Aula, quando ho risposto ai vari oratori.

Quindi, ripeto, il nostro punto di vista è quello che è stato espresso; però tale argomento non può essere affrontato che con una legge specifica, da presentare al momento opportuno, in sede opportuna.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Si tratta di un profilo fiscale.

Io vorrei far rilevare che le imprese le quali compiono ricerca e coltivazione di idrocarburi ben potranno, come è ovvio, dedurre tutte le

spese della ricerca e della coltivazione; quindi, per esempio, anche tutte le spese sostenute per le ricerche infruttuose.

Si tratta dunque di un tipo di attività che consente, per il suo stesso tipo, una deduzione dagli utili di tutte le spese, ai fini della tassazione, poichè le spese sono proprio quelle della ricerca, della perforazione, ecc.

Ora, non vi è dubbio che anche la perforazione infruttuosa può essere considerata come spesa da dedurre; ecco perchè mi sembra che non sia necessario introdurre questo emendamento.

Se poi questo emendamento vuole avere, come credo che abbia, la funzione di creare un incentivo per il reinvestimento di utili da non distribuirsi, ma da investirsi nella ricerca, io devo osservare che, come Ministro dell'industria, non posso non essere favorevole ad un principio da applicarsi su tutta l'area della produzione industriale, il principio cioè degli incentivi tributari ai fini produttivistici, rivolti a ridurre la distribuzione degli utili e a farli rifluire in una parte sempre maggiore nel processo produttivo. Ma questa, naturalmente, è la mia aspirazione di Ministro dell'industria; la competenza di provvedimenti in tal senso appartiene ai Ministeri finanziari. Saranno quindi i Ministeri finanziari che dovranno valutare o meno l'opportunità di un incentivo del genere.

Vorrei infine far notare che il disegno di legge contenente nuove provvidenze per l'Italia meridionale già prevede un incentivo di questo genere, che potrà essere anche applicato nel settore petrolifero, poichè in quel disegno di legge è detto che l'investimento in iniziative industriali nel Mezzogiorno del 50 per cento degli utili, dovunque prodotti, purchè sia accompagnato da una pari quota di investimento di capitale fresco, conferisce il diritto alla esenzione del 50 per cento della ricchezza mobile.

Quindi, anche in questo campo, avremo un incentivo al reinvestimento degli utili, tenendo anche conto del fatto che una delle zone operative maggiori per le imprese petrolifere è proprio quella dell'Abruzzo e della fascia adriatica, ma soprattutto tenendo conto del fatto che l'esenzione gioca anche quando gli utili siano stati prodotti in qualunque parte del territorio nazionale, purchè siano poi reimpiegati nell'Italia meridionale. Comunque — ripeto — a me sembra auspicabile la creazione d'un incentivo tributario — in tutti i settori industriali e, particolarmente, in quello della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi — consistente nell'esenzione dagli oneri per quella parte degli utili reinvestiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22-*bis* presentato dal senatore Ferretti, non accettato nè dalla Commssione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 23.

Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Sturzo, però, non è presente.

CARISTIA. Faccio mio questo emendamento e tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Sturzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. Confermo quanto la Commissione ha dichiarato attraverso lo specifico e particolare intervento del senatore Bussi, in risposta deferente al senatore Sturzo, e cioè che gli emendamenti da lui proposti non possono essere accettati.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 23 proposto dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Caristia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Sturzo ha proposto un articolo 23-*bis*. Si dia lettura di questo emendamento fatto proprio dal senatore Caristia.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 23-*bis*.

« Sul reddito tassabile della gestione annua di ogni singola miniera delle imprese operanti come concessionarie di coltivazione è dedotto il 27 per cento del reddito lordo a titolo di ammortamento minerario.

Tale detrazione non può mai superare il 50 per cento del reddito tassabile ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-*bis* proposto dal senatore Sturzo, fatto proprio dal senatore Caristia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Sturzo ha proposto un articolo 23-*ter*, fatto proprio dal senatore Caristia.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 23-*ter*.

« Le disposizioni della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di capitali esteri in Italia sono applicate ai permessionari di ricerca e concessionari di coltivazione di idrocarburi che impiegano capitali esteri ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare di aver già chiarito in proposito che non vi è il minimo dubbio che, essendo la legge sugli investimenti esteri una legge di carattere generale, si applicherà anche in questo settore.

Dico questo perchè non sembri strano l'atteggiamento del Governo contrario all'articolo 23-*ter* in esame e perchè non si dia una interpretazione errata.

TARTUFOLI, *relatore*. Io mi ero riferito, a proposito del primo emendamento del senatore Sturzo, alle particolari argomentazioni svolte dall'altro relatore. Il senatore Bussi, su questo punto, aveva già precisato, infatti, quanto il Ministro ha ricordato giustamente in questo momento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-*ter* proposto dal senatore Sturzo, fatto proprio dal senatore Caristia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 24.

L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

(*È approvato*).

Art. 25.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi saranno fissate le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 26.

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma ciascuna rinunzia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore ai cento ettari. È escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 28.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio e l'Ente stesso.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Sturzo ha presentato un emendamento, fatto proprio dal senatore Caristia. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 28.

« *Sostituire l'articolo con il seguente*:

" La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti ai sensi del precedente articolo 22, può essere affidata all'ente nazionale

idrocarburi: in tale caso l'apposito disciplinare sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e del commercio " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La differenza tra i due testi è evidente: il testo del disegno di legge dice « è affidata »; l'emendamento propone di dire « può essere affidata », cioè dà la possibilità. La differenza non sarebbe profonda, ma, siccome siamo contrari a qualsiasi emendamento, e questo non è tale da farci cambiare parere, siamo contrari anche a questo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 28, presentato dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Caristia, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

DELLE AREE RISERVATE ALLO STATO E DELLE AGGIUDICAZIONI MEDIANTE PUBBLICI INCANTI

Art. 29.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'articolo 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli.

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le società di cui all'articolo 34.

La base d'asta è determinata dal Ministro dell'industria e del commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilità di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai 5 milioni.

Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 30.

La gara è bandita con avviso pubbblicato sul *Bollettino ufficiale* degli idrocarburi, di cui all'articolo 43.

L'avviso deve indicare:

a) gli estremi dell'area messa in gara;

b) l'entità della base d'asta sulla quale devono essere presentate le offerte in aumento;

c) il termine, non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni entro il quale gli interessati possono prendere conoscenza di tutti gli elementi sulla consistenza del ritrovamento e delle strutture, nonchè di un piano di lavoro di massima, dal quale risultino i mezzi finanziari che il concessionario è tenuto ad impiegare e le opere essenziali che egli deve compiere;

d) il termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici mesi dall'aggiudicazione, entro il quale l'aggiudicatario dovrà iniziare le perforazioni;

e) il termine non inferiore a trenta giorni e le modalità per la presentazione della domanda con le relative offerte segrete e l'ufficio al quale devono essere inviate o presentate;

f) i documenti richiesti per l'ammissione alla gara con dichiarazione del concorrente di

essere in possesso dei requisiti per ottenere la concessione;

g) la cauzione, pari all'importo della base d'asta, che i concorrenti sono tenuti a versare e le modalità di versamento;

h) il giorno e il luogo nel quale si provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

(*È approvato*).

Art. 31.

Nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di gara una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio delibera sull'ammissione dei concorrenti alla gara, in relazione al possesso da parte di essi dei requisiti prescritti ed alla regolarità delle domande, procede pubblicamente all'apertura delle buste contenenti le offerte, aggiudica la concessione al miglior offerente.

Delle operazioni compiute è redatto processo verbale.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'aggiudicazione non ha effetto se non è approvata dal Ministro dell'industria e del commercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Approvata l'aggiudicazione, il Ministro dell'industria e del commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro dell'industria e del commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

(*È approvato*).

Art. 33.

Qualora la gara sia andata deserta il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare la concessione, alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, numero 136.

(*È approvato*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI PER L'E.N.I.

Art. 34.

Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella *A*, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi può esercitare attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di società il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici.

È in facoltà dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha presentato un emendamento, fatto proprio dal senatore Caristia, soppressivo dell'intero articolo 34.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 34 presentato dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Caristia, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 34. Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRETTI. Su questo punto non posso non insistere. Il Senato forse, nella sua totalità, non è al corrente di come si è formato questo secondo comma, perchè il Governo e la Commissione a Montecitorio avevano formulato come articolo 34 solo il primo comma. Durante la discussione saltò fuori questa aggiunta, che prima non portava alcuna precisazione; diceva solo che l'E.N.I. poteva avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate. Allora intervenne l'onorevole Malagodi, il quale disse: va bene, però questa collaborazione tecnica come sarà remunerata?

Si concluse allora: se vogliamo tranquillizzarci basta chiarire che questa collaborazione tecnica non può essere remunerata con una partecipazione al prodotto della scoperta. Ora io trovo che dove le cose sono chiare e semplici è inutile complicarle: noi siamo certo tutti in buona fede, ma qui si è fatta una legge sbagliata, che può dar luogo ad equivoche interpretazioni.

Quando si dice nella prima parte dell'articolo 34 che nelle zone al di fuori della Valle Padana l'E.N.I. può esercitare attività di ricerca o di coltivazione con capitale statale o parastatale, non si dice cosa nuova; l'E.N.I., infatti, ha già 64 o 65 società, nelle quali, appunto, il capitale è completamente dello Stato o di Enti pubblici. È una cosa onesta questa, chiara e semplice, inequivocabile. Questa aggiunta invece crea l'equivoco. Infatti la prima parte del secondo comma, che afferma che l'E.N.I. può avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate, è tanto superflua da apparire ridicola. È chiaro che una società finanziaria può avvalersi quando e quanto vuole dell'opera di imprese tecniche.

La seconda parte, poi, che dovrebbe essere cautelativa, secondo l'onorevole Malagodi, in effetti non raggiunge gli scopi che si proponeva, di non aprire la porta al capitale privato contro il disposto del primo comma dell'articolo 34. Infatti l'equivalente di questa prestazione tecnica può essere corrisposto in altri modi che non siano una partecipazione al prodotto; può consistere, ad esempio, in una cointeressenza sugli utili generali dell'azienda, che non nascono solo dal prodotto della scoperta.

Attendo di sapere che cosa la Commissione ed il Governo possono rispondere a questa mia obiezione.

Sussistendo questo secondo comma può accadere che un privato, che ha difficoltà ad ottenere una concessione, si metta d'accordo con l'E.N.I., gli offra una prestazione di ordine tecnico, che poi bisognerà vedere se sia vera o fittizia, e gli dia, comunque, delle macchine (che pur sono capitale) assicurandosi così il 20, il 30, il 40 per cento sugli utili.

Ed allora dico che non casca il mondo se rimandiamo alla Camera la legge per questo solo articolo. Così avremo la coscienza tranquilla. E non avremo tutti noi — specialmente coloro che, a parole, sono contro l'iniziativa privata — favorito l'iniziativa privata e certo capitale privato, proprio con una formula subdola che permette ad esso di camuffarsi da capitale di Stato il quale si associa all'E.N.I. per poter beneficiare dei privilegi che l'E.N.I. ha. Perciò insisto decisamente su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione deve innanzi tutto affermare che se il collega Ferretti parla di coscienza, di buona fede, evidentemente, non intende farne un monopolio. Quindi, con la stessa coscienza, con la stessa buona fede, affermiamo che la formula adottata dalla Camera dei deputati, sia pure con l'aggiunta che il collega Ferretti ci ha voluto descrivere come qualcosa di manovrato all'ul-

timo momento, è pertinente alla legge ed opportuna. Mi meraviglio che il senatore Ferretti, che ha sempre rivendicato, con un ritornello continuo, l'esigenza di dare largo spazio all'iniziativa privata... (*Interruzione del senatore Ferretti*). Dicevo che mi meraviglia questo atteggiamento, perchè, male che vadano le cose, avverrà che dei capitalisti privati, avendo del denaro investito in particolari attrezzature per le ricerche petrolifere, vogliano mettere a disposizione dell'E.N.I. i loro tecnici e le loro attrezzature

Quindi tutta l'agitazione del collega Ferretti è in rapporto al suo proposito, che evidentemente contrasta col nostro, altrettanto assoluto, di rinviare la legge alla Camera. Noi non vogliamo rinviarla, piaccia o non piaccia al collega Ferretti o al senatore Condorelli, cui faccio omaggio di molta deferenza. Pertanto, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non si dolga il senatore Ferretti se dico che egli incorre in uno stranissimo equivoco, perchè egli si duole di questo capoverso il quale, strumentalmente, tende proprio a conseguire le finalità che stanno a cuore all'onorevole Ferretti. E, infatti, l'articolo 34 ha condannato l'E.N.I. al celibato. L'E.N.I. non può sposarsi con i privati.

FERRETTI. E vuole il concubinaggio.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il capoverso dell'articolo si preoccupa del pericolo del concubinaggio, ed è per evitarlo ed escluderlo che è stato redatto il capoverso dell'articolo 34, che però, nella sua origine, dette luogo ad uno strano sposalizio perchè fu presentato insieme da liberali e comunisti; fu infatti presentato dall'onorevole Giolitti e dall'onorevole Malagodi. Dal capoverso di questo articolo 34 risulta — ed era ovvio — che l'E.N.I. possa stipulare un contratto di locazione d'opera, e cioè che l'Ente di Stato possa avvalersi di società private che hanno l'attrezzatura tecnica necessaria. In questo campo ci sono molte società che hanno delle particolari attrezzature. Però il rapporto deve rimanere quello della locazione di opera, non deve contrabbandare un rapporto sociale. Perciò il capoverso dice che il contributo tecnico non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della « scoperta ». Chè altrimenti sarebbe stata possibile una combinazione giuridica di questo genere: tu mi dai il tuo contributo tecnico ed io do la concessione...

FERRETTI. ... la partecipazione agli utili dell'azienda.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. E quali sono gli utili della scoperta se non quelli? (*Interruzioni del senatore Ferretti*).

Mi pare veramente strano che non arriviamo ad intenderci su un punto così chiaro! Si potrebbe stabilire un contratto di questo genere: tu mi dai la tua collaborazione tecnica e, se si scopre il giacimento, il 50 per cento degli utili del giacimento è tuo, tu partecipi insomma alla utilità economica della scoperta; tu metti il lavoro, io la concessione. Questo si è voluto evitare.

A me sembra chiaro, quindi, che, se si sopprime il secondo comma dell'articolo, le garanzie sono minori.

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Onorevole Presidente, insisto sul mio emendamento. Anche alla Camera non è vero che la cosa sia andata così, *de plano;* so invece che hanno parlato alcune ore della questione per affermare in sostanza che non è affatto chiara l'attuale formulazione della legge.

Mi si permetta almeno di aggiungere che il contributo dato non può essere remunerato nè con la partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta nè agli utili della società. Comunque, se si sopprime il comma, si fa la cosa migliore del mondo.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Sulle finalità pare che si sia tutti d'accordo; il problema è soltanto tecnico. Ora, io vedo seduto al banco del Governo il Presidente del Consiglio che è un eminente giurista; egli mi consentirà che l'espressione « prodotto » ha un significato preciso: gli utili non sono prodotti in quanto l'espressione « prodotto » si riferisce appunto al prodotto in natura.

Onorevole Presidente del Consiglio, riconoscete una volta tanto che si è potuti incorrere in un equivoco.

Questo dico perchè non vorrei che si adottasse una posizione per cui si intendono respingere tutti gli emendamenti, quali che essi siano; io mi rivolgo alla sua asseverazione di grande giureconsulto per chiederle se oggi si assume la responsabilità della cosa. Se lei così farà io voterò a favore di questa norma; però a me pare che la parola « prodotto » non si possa interpretare altrimenti che nel senso di prodotto in natura.

Che si riconosca una volta tanto, onorevoli signori, una cosa che è così evidente! Nella mezzadria si parla di divisione di prodotti e si tratta di prodotti in natura; qui quello che si produce è petrolio e perciò in questo caso si ha suddivisione di petrolio. Io non ho affatto la volontà di rimandare la legge alla Camera, ma che si accetti il chiarimento con un ordine del giorno che valga come interpretazione!

FERRETTI. Interpretazione autentica.

CONDORELLI. Autentica no, perchè è necessaria una legge. Però sia chiaro che è bandita ogni forma di compartecipazione.

L'espressione non è chiara, anzi oso affermare che è errata; me ne diano atto tutti i giuristi che si trovano in quest'Aula, che sono tanti, e me ne deve dare atto soprattutto lei, onorevole Segni. La parola « «prodotto » è palesemente un *lapsus*.

Ripeto: non voglio che la legge ritorni alla Camera, ma che insomma sia chiaro che nei lavori parlamentari da tutti i banchi si è voluto escludere che « prodotto » abbia il significato di prodotto in natura.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho niente in contrario a dire che anche il Governo voleva escludere questa interpretazione. Faccio però rilevare che non c'è bisogno di alcun emendamento, perchè qui è scritto « prodotto lordo o netto ». Ora — e mi sia perdonato lo scherzo — salvo che non si voglia pensare al petrolio raffinato come prodotto netto e al petrolio greggio come prodotto lordo, è chiaro che prodotto lordo o netto vuol dire semplicemente utile lordo o netto.

CONDORELLI. È sbagliato lo stesso! (*Commenti e interruzioni dal centro*). C'è caso che anche su questo dobbiamo discutere, che anche su questo dobbiamo mostrarci bellicosi ed incrociare le spade?

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, insiste nel suo emendamento?

FERRETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 34 proposto dal senatore Ferretti e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 35.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle società di cui al precedente articolo 34 dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 29, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente

nazionale idrocarburi e alle società sopraindicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Ai permessi di ricerca e alle concessioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, e dell'articolo 15, primo comma, della presente legge, ferma restando la disposizione che i permessi non possono essere contigui.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha presentato un emendamento, fatto proprio dal senatore Caristia, tendente a sopprimere questo articolo.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Sturzo, fatto proprio dal senatore Caristia, tendente a sopprimere l'articolo 35, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36.

Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatto espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

(*È approvato*).

Art. 37.

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi sono disposte dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denuncie di danno da parte degli interessati.

(*È approvato*).

Art. 38.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;

3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente articolo 13;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone;

6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;

7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

(*È approvato*).

Art. 39.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria;

3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;

7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 20 della presente legge;

8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

(*È approvato*).

Art. 40.

È istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonchè esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 41.

È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, così composto:

1) di un presidente;

2) del direttore generale delle miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti.

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'industria e del commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Il Ministro dell'industria e del commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al Presidente ed ai membri del Comitato.

(*È approvato*).

Art. 42.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

12) sui casi di decadenza;

13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

14) in ogni caso previsto dalla legge.

(*È approvato*).

Art. 43.

A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il *Bollettino ulfficiale degli idrocarburi.*

Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste, nonchè tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

(*È approvato*).

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Atr. 44.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso, questo è confermato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'articolo 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni della presente legge.

L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente articolo 3 con le modalità indicate nei commi precedenti.

I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha presentato un emendamento, fatto proprio dal senatore Caristia, tendente a sopprimere questo articolo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TARTUFOLI, *relatore*. Ricordo che, con l'intervento del relatore Bussi, è stato particolarmente motivato l'atteggiamento della Commissione contrario alla soppressione degli articoli 44 e 45, proposta dal senatore Sturzo.

Siamo quindi contrari all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 44 presentato dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Caristia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 45.

Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

La conferma è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente articolo 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente articolo 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha presentato un emendamento fatto proprio dal senatore Caristia, tendente a sopprimere questo articolo.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, io so benissimo che qui si parla per assumere delle posizioni, senza nessuna possibilità di risultati pratici; non sono tanto ingenuo da illudermi. Ma debbo dire che tutto quello che ieri il senatore Sturzo ha avuto occasione di dire in rapporto ai dubbi di incostituzionalità di questo articolo 45 mi è sembrato molto serio, non solo per la fonte da cui veniva, ma anche per le fonti precedenti a quella che è stata la fonte parlamentare. Io so che è un argomento sul quale hanno studiato parecchi illustri costituzionalisti che onorano l'Università italiana. A me dispiace di dover dire che quanto ha detto oggi l'onorevole Bussi non poteva convincere nessuno, giacchè egli non ha voluto guardare il punto decisivo.

La questione è la seguente: la domanda di conferma ovviamente è un adempimento che si può chiedere; ma si può anche non fare questa domanda di conferma, perchè si possono non voler accettare i nuovi oneri posti dalla legge. Ed allora, tutto quello che si è detto riguardo all'espropriazione di un diritto è palese, perchè si sarà organizzata una struttura legisla-

tiva attraverso la quale la confisca si fa fare dallo stesso confiscato; si fa, cioè, derivare da una omissione — necessitata — del confiscato. Ma in sostanza non si può negare che il risultato sia proprio quello di un'espropriazione fatta per legge. Ed altri dubbi sono stati avanzati anche da questo punto di vista. Per legge queste espropriazioni non si possono fare: bisognerebbe farle caso per caso. Si comprende che noi non ci preoccupiamo del caso di persone che siano inadempienti: i loro diritti — non c'è bisogno di aggiungerlo perchè è stabilito anche nella precedente legge — debbono decadere. Qui si tratta di persone che non si volessero sottoporre al corrispettivo autoritariamente imposto e che esse non hanno accettato; e questo è proprio nei loro precisi diritti, mentre tale diritto viene qui negato.

Io ho l'impressione che questa disposizione di legge non sia proprio uno scandalo, dopo un esercizio di attività legislativa che ha fatto così scarsa considerazione del diritto di proprietà e dei diritti quesiti, che si violano ogni giorno. E la violazione dei diritti quesiti da parte del prepotere statalista — questo infatti è deteriore statalismo — possiamo dire veramente, o democratici che con sincerità siete in quest'Aula, che sia quanto di più antidemocratico e di più antiliberale possa esistere. Sono verità incontrovertibili. E vi dirò, poi, che non valeva proprio la pena di far questo data l'esiguità della cosa.

E badate che, se ci possono essere dei dubbi — che ho ammesso anch'io del mio dire — in rapporto alla questione di incostituzionalità, dubbi in rapporto all'opportunità non possono sussistere, prima di tutto perchè non valeva la pena della grave negazione dei princìpi data l'esiguità della cosa, ma soprattutto perchè noi dovremmo creare la sicurezza del diritto. Ha detto tante volte l'onorevole Cortese, ed oggi lo ha anche insegnato da quell'altissima tribuna, che la certezza del diritto è il presupposto necessario di tutta l'economia e di tutto il progresso economico. Guai se gli operatori economici non potessero fidare nella certezza del diritto! Ma oggi questa certezza del diritto si infossa con una facilità enorme, anche per futili motivi. Che la cosa sia inopportuna è palese soprattutto nel momento in cui, con questa legge, s'invita l'attività privata a concorrere in quest'opera enormemente rischiosa, come quella di frugare le viscere della terra. Si dà questo esempio, che i diritti quesiti in questa materia possono essere mutati o addirittura invaniti ad arbitrio di Sua Eccellenza o ad arbitrio del Parlamento. (*Commenti dalla sinistra*).

Al cospetto del principio, che ha diretto questa discussione, che perciò è stata puramente formale, di non accogliere nessun emendamento, mi sono rassegnato anch'io, ma non posso non levare il mio grido di allarme e manifestare il mio vivo rammarico perchè ciò sia stato fatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TARTUFOLI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei precisare che l'allarme dell'onorevole Condorelli non mi sembra giustificato dalla disposizione in esame, perchè l'articolo 45 stabilisce che il concessionario, il quale gode di una concessione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene la scadenza della concessione originaria e conserva l'originaria estensione della concessione. Cominciamo a prendere atto di questa prima norma.

CONDORELLI. È un principio pacifico.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Siccome questa legge stabilisce dei limiti all'estensione delle concessioni e prescrive che ogni singola concessione non può superare i 3 mila ettari, è bene sottolineare che, al fine di rispettare le situazioni formatesi sotto l'impero della legge precedente, espressamente derogando a se stessa, la nostra legge stabilisce che l'originaria concessione sarà confermata per l'originaria estensione.

CONDORELLI. Non è questo il problema.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma è una prima presa d'atto. Ugualmente per l'originaria scadenza, che la nuova legge prevede più breve della precedente.

Terzo punto: l'obbligo di corrispondere la aliquota del prodotto, previsto dall'articolo 22, decorre invece dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore. Ora, se mi permette, senatore Condorelli, il concessionario di una concessione preesistente all'entrata in vigore di questa legge era titolare di un rapporto regolato dalla legge del 1927. Tale legge, nella infinita discrezionalità, espressamente conferita alla pubblica amministrazione, attribuiva ad essa anche il diritto di richiedere una partecipazione agli utili dell'azienda. Tale facoltà della pubblica amministrazione traeva origine dall'affermazione radicale, del resto ribadita poi nel Codice civile, che lo Stato è proprietario dei beni del sottosuolo.

Quando lo Stato richiede una partecipazione agli utili, lo fa non già come Erario percettore di imposte, ma come proprietario del bene sul quale richiede una partecipazione al concessionario, una volta che questo lo abbia messo in luce e lo abbia reso commerciabile attraverso la propria opera di ricerca.

Lo Stato può chiedere questa partecipazione secondo la nuova legge, esattamente come poteva chiederla con la legge precedente, in base alla quale fu data la concessione. E badi, onorevole Condorelli, che la legge precedente non pone limiti, non stabilisce che si possa chiedere il 10, il 20 o il 50 per cento; non dice neppure che la compartecipazione può essere stabilita in natura o altrimenti. Noi invece con la nuova legge determiniamo questa partecipazione abolendo la discrezionalità della pubblica amministrazione. Il concessionario è colpito da un onere dal quale poteva essere colpito anche in virtù della legge vigente quando ottenne la concessione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 45 presentato dal senatore Sturzo, fatto proprio dal senatore Caristia, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Su questo articolo è stato presentato anche un emendamento sostitutivo da parte del senatore Ferretti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire l'articolo con il seguente*:

" I titolari di concessioni in corso hanno la facoltà di continuare l'esercizio dei loro diritti, fino alla scadenza e per la loro originaria estensione, alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi previsti dalle leggi e regolamenti minerari in vigore alla data del rilascio delle concessioni stesse, o di optare per la conformazione delle concessioni alle disposizioni della presente legge.

Il concessionario decade dal diritto di opzione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Se l'optante ha adempiuto a tutti gli obblighi della concessione, questa è confermata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, fino alla originaria scadenza e per la sua originaria estensione.

Per le concessioni di cui al comma precedente il canone previsto dal precedente articolo 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente articolo 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le altre disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo, si applicano alle concessioni confermate come sopra ".

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Dopo quello che ha detto il senatore Condorelli e dopo la risposta dell'onorevole Ministro ritengo superfluo illustrare l'emendamento sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista dell'opportunità di ad-

divenire a una nuova formulazione dell'art. 45 perchè questa nuova formulazione da me proposta rispondeva appunto ai concetti giuridici svolti dal senatore Condorelli e ai criteri d'opportunità.

Naturalmente insisto su questa mia formulazione; mi pare che essa potrebbe salvaguardare i diritti dei terzi senza ledere quelli dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BUSSI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 45 presentato dal senatore Ferretti, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 46

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

(*È approvato*).

Art. 47

Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

(*È approvato*).

Art. 48.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, premesso che noi voteremo a favore della legge, come è stato dichiarato dal collega Montagnani nel suo intervento, io ho chiesto la parola per trattare brevemente in sede di dichiarazione di voto un aspetto particolare degli idrocarburi e richiamare soprattutto l'attenzione del Ministro.

Noi abbiamo letto la laboriosa relazione e abbiamo seguìto i vari interventi che sono stati qui svolti dai vari settori, ed abbiamo constatato quella che è stata la politica condotta nel nostro Paese nei decenni passati circa gli idrocarburi. È risultato soprattutto dagli interventi che tale politica non è stata adeguata alle possibilità di sfruttamento dei giacimenti e per conseguenza alle esigenze della nostra economia nazionale. Una lunga serie di ostacoli, di manovre, di intrighi, ha impedito prima e ostacolato poi le ricerche e le coltivazioni dei nostri giacimenti di idrocarburi.

A conferma di ciò valgano le dichiarazioni interessantissime fatte ieri sera dal senatore Pallastrelli, dalle quali risulta una politica impostata appositamente per impedire lo sfruttamento degli idrocarburi nel nostro Paese. Adesso, onorevole Ministro, con un po' di buona volontà, sia dell'opposizione, almeno di questa parte, sia del Paese e della maggioranza, muoviamo il primo passo per svincolarci da quella politica di intrighi e di manovre tesa ad ostacolare lo sfruttamento dei nostri giacimenti. La legge non è perfetta; in avvenire, nella sua applicazione pratica vedremo se vi saranno esigenze di qualche perfezionamento: in tal caso il Parlamento deciderà.

Noi abbiamo notato soprattutto che si sono intensificati gli attacchi contro una nuova politica di sfruttamento degli idrocarburi da quando si è cominciata a dare una certa garanzia all'E.N.I. con la legge del 1953, ma soprattutto si sono intensificati questi attacchi da quando si è saputo che il Governo stava elaborando la presente legge. Avevamo capito già, concentrando gli attacchi contro l'E.N.I., a che cosa si tendeva; non ne parlo per brevità, e per avviarmi alla questione che mi interessa prendo a base la situazione determinatasi nel nostro Paese in conseguenza di quella politica su cui desidero richiamare l'attenzione del signor Ministro.

Io credo che non sia a tutti noto che nella Basilicata ci sono dei giacimenti di petrolio, di metano, senza parlare della lignite della quale nella mia provincia esiste il più grande giacimento dopo quello di Val d'Arno.

A voi interessa la questione dei petroli e del metano. È da circa 60 anni che è stata denunziata dagli studiosi l'esistenza di vasti giacimenti petroliferi nella Basilicata, e per vari decenni non se n'è fatto nulla. Soltanto dopo alcuni decenni, sorta l'A.G.I.P., si è iniziata la ricerca e si sono iniziati lo sfruttamento e la coltivazione di alcuni pozzi in Val d'Agri fino al 1949. Intorno a quell'epoca è accaduto quello che denunciava ieri sera il senatore Pallastrelli; si continuò a scavare nuovi pozzi, si trovò altro petrolio, però questi pozzi si chiudevano. Ad un bel momento si sentì parlare che si doveva chiudere il cantiere. Mi recai sul posto, entrai nel cantiere, mi fecero visitare i pozzi tappati e mi si disse che da 27 pozzi si estraeva petrolio ma erano stati chiusi. Il direttore mi spiegò confidenzialmente il motivo per cui si dovevano chiudere.

Si cominciava a sentire odore di petrolio a Cortemaggiore; ed allora si determinò la concorrenza tra i gruppi internazionali e l'A.G.I.P. che dovette accorrere per impedire che i monopoli stranieri si accapparrassero le sorgenti della Valle padana. E il cantiere fu chiuso. Con la campagna che si è aperta ed intensificata negli ultimi tempi si è voluto cercare di attaccare anche l'E.N.I., che con la legge del 1953 ha avuto alcune agevolazioni. Con questa legge che il Parlamento sta per approvare noi crediamo che si possa avere una certa garanzia per il nostro Paese al fine di sfruttare questa nostra ricchezza avvalendoci anche dei capitali stranieri. Però, onorevole Ministro, desidero richiamare la sua attenzione su questo punto. Dalle statistiche che ho consultato e che non leggo perchè a lei sono note, ho rilevato le superfici che sono state sondate e quanti permessi di coltivazione sono stati concessi. Non parlo delle superfici, richiamo la sua attenzione sul fatto che nel 1954 è stato concesso un permesso di ricerca da eseguire nella Basilicata ad una società straniera, non importa chi sia, non

discuto di questo. Tale società ha perforato per 240 metri nel 1954, nemmeno un metro nel 1955. Ma quel che più mi preoccupa è che questa ricerca è stata eseguita in una zona montana dove nessun tecnico, nessuno studioso ha denunciato mai l'esistenza certa o eventuale di petrolio. Ora mentre c'è un progetto per la media Valle del Bradano in cui si debbono effettuare le perforazioni di 70 pozzi, che furono iniziate nel 1932 e sospese nel 1934, perchè non si poteva raggiungere la necessaria profondità per pervenire al giacimento del liquido in quanto i mezzi non erano idonei, e si acquistò appositamente una moderna trivella dagli Stati Uniti con la quale si perforò sino alla profondità di 1700 metri, che fu poi smontata e portata in Abissinia, io mi chiedo perchè si rilasciano permessi a ricercatori per zone da cui non risulta l'esistenza di questo prezioso liquido, e non si cerca di autorizzare l'A.G.I.P. o l'E.N.I. nel suo complesso, perchè si rimettano in attività quei pozzi chiusi del Cantiere di Tramutola e si riprendano le perforazioni nel territorio di Genzano nella media Valle del Bradano per portare a compimento il progetto e quindi le perforazioni dei pozzi. Questo è il punto su cui volevo richiamare la sua attenzione, onorevole Ministro, perchè si cerchi, adesso che l'E.N.I. gode di altri vantaggi, di intensificare l'azione per la ricerca di queto liquido necessario ai bisogni dell'economia nazionale. Cerchiamo di impegnare l'E.N.I. o altre società perchè tirino fuori dalle viscere della terra questo prezioso minerale di dove si sa che esiste e non si spendano capitali dove si sa che non esiste.

Questa era la questione su cui volevo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro perchè cerchi di utilizzare le risorse di idrocarburi della nostra provincia. Certi studiosi che hanno scarso sentimento patriottico, i quali fanno solo i calcoli sui rapporti di costo, senza considerare tutti gli altri danni che derivano all'economia nazionale da questa situazione, sono fuori strada, poichè l'E.N.I. potrebbe coltivare i pozzi, anche se non siano ricchi come quelli del Medio Oriente, dai quali il Paese potrebbe ricavare redditi superiori a quelli che si possono avere da pozzi anche più ricchi. Basti infatti pensare ai danni della disoccupazione e alle emigrazioni di cui la mia provincia vanta il triste primato tra le provincie ad alta emigrazione.

Onorevole Ministro, le raccomando quindi che richiami l'attenzione dell'E.N.I. e delle società affinchè si riprendano i lavori che sono stati sospesi nei territori di Guerano nella media Val Bradano e, nella Valle dell'Agri si riapra il Cantiere di Tramutola.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Sarò brevissimo poichè voglio dare soprattutto conto dell'atteggiamento che io con i miei amici ho dovuto assumere in questa discussione, nella quale siamo stati veramente costretti alla opposizione dalla intransigenza, sia pure motivata con ragioni contingenti, della Commissione e del Governo, al punto da essere irricettivi, per partito preso, di qualsiasi suggerimento.

Capisco, questi problemi urgono ma quando noi votiamo amiamo avere la coscienza tranquilla. Ora, le perplessità che avevamo all'inizio della discussione sono state aggravate proprio dall'andamento della discussione stessa dalla quale si esce più confusi che persuasi. Certo, ieri sulla fine, c'è stato un intervento particolarmente chiaro del senatore Pallastrelli, il quale ha recato un contributo importantissimo alla discussione, ma quell'intervento accresce appunto la nostra perplessità perchè queste sono situazioni a doppio, a triplice, a quadruplice volto, in cui non si sa se legiferando in un senso non si raggiungano proprio gli effetti opposti.

Il senso in cui ha proceduto questa volta il Governo proponendo questa legge è certamente liberale, dobbiamo riconoscerlo, però aveva il difetto di andare ad innestarsi su una precedente legge, che è quella del 1953, la quale crea un vistosissimo monopolio. Da ciò una nostra prima perplessità.

E poi, una perplessità che vorrei chiamare riflessa. Si ritiene che — non posso giudicare sulla genuinità di queste fonti — l'iniziativa privata non sia stata sufficientemente incoraggiata con queste disposizioni di legge. Ed io torno, onorevole Cortese, proprio all'argo-

mento di poco fa. Valeva la pena di lesinare di meno nella speranza di ottenere, invece, maggiori afflussi verso queste ricerche? Io non so. È un problema che certamente lei, onorevole Ministro, ha studiato accuratamente. È questione di trovare il limite, assai difficile a trovarsi quando si legifera. Il punto d'incontro veramente si dovrebbe trovare in contrattazioni da persona a persona. Le cose cambiano da posto a posto, da caso a caso, per cui i contributi, i canoni stabiliti in maniera così rigida, così uniforme, credo che non possano persuadere. Un solo elemento viene considerato, quello dell'abbondanza del prodotto. Ma c'è questione di purezza, di profondità, di una quantità di coefficienti che accrescono o diminuiscono i costi a seconda di certi dati o di certi elementi. Qui la legge ci pare veramente molto rigida. Si sarebbe dovuto fare qualcosa di meglio.

Questo non ve lo dice un oppositore preconcetto. L'onorevole Cortese, che mi conosce da tanto tempo, sa che io sono incapace di un'opposizione preconcetta. Anzi gli do ora stesso prova del mio liberalismo, che non è venuto meno per aver lasciato il partito nel quale siamo stati colleghi; chè il liberalismo è soprattutto un abito mentale, che non si perde passando ad altro partito e non si acquista entrando nel partito liberale.

Molte cose che lei ha detto, onorevole Ministro, ci hanno tranquillizzati. Soprattutto questa: la grande abbondanza di domande che è già nelle sue mani. È un elemento che ci conforta.

Che vuole che dica? Le nostre perplessità rimangono e sono state rafforzate da quasi tutti gli interventi che abbiamo sentito in quest'aula. Qui noi ci siamo trovati di fronte ad una legge che è stata dichiarata interlocutoria da tanti oratori. Lo stesso Governo mi pare abbia detto: la legge si modificherà, le cose non possono restare così. Anche la situazione dell'E.N.I. pare che tutti vedano chiaro che debba essere modificata. Le perplessità perciò non sono soltanto di noi oppositori ma le abbiamo raccolte da tutti i settori di quest'Assemblea.

Rimaniamo dunque in queste perplessità, che ci obbligano a non votare per una legge della quale non siamo persuasi. Del resto sono lussi, che noi oppositori possiamo permetterci. Sappiamo che il nostro voto in fondo non ha effetti pratici, può valere soltanto per mettere in pace la nostra coscienza. Ed allora noi ci troviamo nella migliore situazione: votando contro rimaniamo fedeli alla nostra opinione, ma sappiamo di non intralciare quella che al Governo e alla maggioranza sembra la via che l'Italia deve imboccare oggi e non domani.

Nel riconfermare le perplessità che ci conducono ad un voto sfavorevole, noi però leviamo il nostro cuore all'augurio che questa legge segni veramente un successo di questo Governo e suo, onorevole Cortese. Accolga l'espressione sincera di questa mia speranza.

DE LUCA ANGELO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere brevemente le ragioni del mio voto favorevole al disegno di legge che disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e che vuole appagare un desiderio veramente sentito da tutto il Paese. Questo desiderio si ricollega alle accese speranze che illuminarono il volto di tutti gli italiani quando furono annunziati dal Presidente del Consiglio i ritrovamenti della Sicilia e di Abruzzo, al tempo in cui molti di noi, ed io sono fra questi fortunati, hanno potuto vivere sul posto quelle intense giornate e vedere coi propri occhi il lavoro delle torri e delle trivelle dei pozzi fortunati di Alanno e di Casalbordino o di quelli sfortunati di Casalincontrada, mio paese natio.

Col disegno di legge che stiamo esaminando, noi intendiamo superare la strana legge del 1927, che pure sancì un principio basilare, quello della demanialità del sottosuolo. Ho detto strana legge del 1927 perchè, a mio modo di vedere, a ben pensarci, quella legge per essere efficace supponeva non dirò la mancanza, ma la scarsezza e l'esiguità delle risorse di idrocarburi. Nel momento in cui le prospettive si sono fatte fortunate si è ravvisata l'insufficienza della legge e si è cercato di correre ai ripari con la legge del 1953, che

istituì l'E.N.I., con quella della regione siciliana, ed oggi con la legge che andremo ad approvare.

Questa legge, a mio avviso, ha una importanza caratteristica, quella di realizzare in un settore tanto singolare per l'economia italiana, la convergenza di azione dell'iniziativa privata e dell'intervento dello Stato, stabilendo non un rapporto unico, ma una linea di rapporti tra le due attività, basata sulla loro natura intrinseca, e quindi sulle loro naturali attribuzioni.

Io penso che un'azienda di Stato ha, per la sua intrinseca costituzione essenzialmente differente e differenziata dalle aziende private, una origine ed una finalità che la pongono ad operare in particolari condizioni. Il criterio del minor costo, dell'organizzazione interna alle più rispondenti acquisizioni moderne della scienza e della tecnica, deve essere certamente a base anche di un'organizzazione statale, e deve essere anche l'elemento essenziale del suo funzionamento. Ma non si può negare che un'azienda di Stato ha una sua inerzia essenziale che la differenzia dalle aziende private; e se anche in essa vi deve essere l'apporto delle qualità delle menti direttive e delle capacità esecutive, vi è un diretto agganciamento a quella che è una finalità pubblica, la quale si raggiunge senza il passaggio obbligato degli interessi più o meno particolari e più o meno privati, cioè senza la trattenuta dei redditi a scopi privatistici.

L'essenza quindi, la configurazione specifica di un'azienda di Stato, la sua inerzia più voluminosa, più densa, quantitativamente più elevata di quella di un'azienda privata, pone condizioni che giustificano un trattamento preferenziale dell'azienda di Stato quando opera specialmente per colmare le insufficienze dell'iniziativa privata, quando opera per un'azione di stimolo e di propulsione, quando opera per un'azione di equilibrio e di moderazione.

Ritengo che l'E.N.I. abbia fatto tutto questo, fino a questo momento. Bisogna onestamente riconoscere che ha bene operato per lo sviluppo dell'economia italiana, fin dal suo sorgere, creando un complesso industriale che controlla 39 aziende, fornendo a questo complesso una attrezzatura aziendale modernamente concepita. L'E.N.I. ha operato bene quando ha scavato, come ha fatto fino a questo momento, oltre 400 pozzi, quando la metà dei pozzi perforati in tutto il resto del territorio italiano, al di fuori della regione padana, è di sua iniziativa, quando ha costruito una rete di metanodotti di oltre 4 mila chilometri, quando è capace di fornire al Paese nel solo 1955 3.627.000.000 di metri cubi di metano, con un incremento sempre crescente rispetto alle condizioni degli anni precedenti e che rappresenta oltre il 10 per cento del consumo energetico italiano. Tutto questo va considerato per stabilire le particolari condizioni di ambiente in cui l'E.N.I. deve operare.

Il disegno di legge non si è preoccupato solo di questo, ma ha assicurato e consente alla libera iniziativa di cimentarsi in regime di concorrenza anche nel settore del petrolio. Se a queste attività private impone delle limitazioni di superficie, di tempo, tutto questo è giustificato per evitare le grandi concentrazioni. Se lo Stato pretende determinati adempimenti finanziari ed economici come i canoni per i permessi di ricerca, i canoni di concessione e di sfruttamento, come le famose *royalties* in danaro o in natura proporzionalmente crescenti secondo la produzione giornaliera, tutto questo è il corrispettivo che il concessionario versa allo Stato, che deve partecipare alla utilizzazione degli idrocarburi nell'interesse della collettività.

Penso che questi contributi che il disegno di legge stabilisce possono non essere considerati elevati in se stessi e comunque saranno certamente sopportabili dalle aziende in considerazione della destinazione di questi contributi, destinazione che è al di sopra delle nostre persone perchè qui si tratta di perseguire il progresso economico del nostro Paese.

Sono convinto che in Italia c'è posto per tutti. Sono convinto che se è vero, come è vero quello che dicono i tecnici, ossia che la superficie della Nazione italiana ha una potenzialità di 20 milioni di tonnellate di greggio all'anno, l'E.N.I. non potrebbe da solo con i suoi impianti raggiungere questa potenzialità come non lo potrebbero da sole le private iniziative. Mentre noi riconosciamo l'apporto delle aziende dello Stato non neghiamo quello delle private

attività. Noi vogliamo che queste attività si fondano in uno sforzo supremo per superare la nostra situazione economica.

Infine mi sia consentito di dire, come appartenente ad una zona depressa che ha offerto indizi confortanti per gli idrocarburi, che può esserci un certo rammarico per l'esistenza dell'art. 23, il quale a mio avviso doveva parzialmente conservare le agevolazioni fiscali pre viste dalla legge 14 dicembre 1947. Ma pur con questo rammarico esprimo la mia soddisfazione per l'art. 24 in base al quale la terza parte dell'aliquota dovuta dai concessionari deve essere utilizzata per l'industrializzazione delle zone in cui si effettuano le coltivazioni.

Tutto questo è qualcosa, forse è ancora poca cosa e possiamo esprimere il voto che possa in prosieguo di tempo essere elevata questa quota; comunque, rappresenta un principio per lo sviluppo economico delle regioni in cui si operano delle trivellazioni e si fanno dei pozzi.

Rimane sempre un imperativo categorico, un problema centrale, quello del massimo sfruttamento, quello dello sfruttamento con la massima rapidità. Con il nostro voto favorevole noi siamo illuminati dalla speranza che tutto questo si realizzerà a vantaggio delle nostre zone depresse e, oso sperare, a vantaggio del mio Abruzzo, a vantaggio anche della prosperità di tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO. Propongo che il Senato passi alla discussione del disegno di legge n. 1225 di cui al punto 11 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, la proposta si intende approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlo per un semplice motivo; siccome in Commissione da parte dei rappresentanti del mio partito si era dubitato dell'opportunità di questa proposta di legge, è stato demandato a me di studiarla con una certa cura e di dare il mio parere.

Orbene, io ho esaminato il testo della proposta, ne ho esaminato i motivi, ed ho avuto la possibilità di accertare che effettivamente la proposta risponde a giustizia. In un determinato momento si stabilì che le chiese distrutte o danneggiate dal terremoto del 1908, per la sola Calabria, non potessero godere più dei sussidi stabiliti dall'articolo 101 del testo unico del 1917.

Orbene, questa norma ha fatto sì che molte chiese esistenti in Calabria, le quali non godettero di alcun sussidio, sono ancora nello stato in cui le distrusse il terremoto del 1908. Non si tratta di una gran cosa: vi è nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo, vi sono dei fondi, e questi fondi vengono attualmente destinati alla

provincia di Messina e non vengono destinati alle provincie di Reggio e di Catanzaro.

Ecco il motivo per cui ritengo che, esaminato opportunamente in tutta la sua interezza, il disegno di legge debba essere approvato, e a nome del mio partito dichiaro che voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Sono convinto pienamente che la proposta di legge del senatore Salomone meriti l'approvazione del Senato perchè le chiese delle diocesi calabresi si trovano dopo 48 anni dal terremoto nelle stesse condizioni di prima, non essendo state esse ricostruite. Si è creata infatti in proposito una disparità enorme tra la situazione della Calabria e quella della Sicilia, dove, per varie ragioni, le chiese sono state da molto tempo ricostruite. Nel territorio calabrese invece, per motivi che emergono dalla relazione del senatore Romano e da quella del senatore Salomone, ciò non è accaduto, di modo che la situazione merita tutto il nostro aiuto e la nostra assistenza.

A 48 anni dal terremoto è un problema questo, che va risolto, sia per quanto si riferisce alle chiese, per le quali occorre ancora un miliardo e mezzo, sia per quanto si riferisce alla ricostruzione di case private, per le quali occorrono altresì un miliardo e duecento milioni. Questo annoso, angoscioso, vitale problema della definitiva ricostruzione va chiuso per una ragione di decoro, di dignità e di prestigio nazionale. Quindi noi approviamo pienamente il disegno di legge, formulando il più fervido voto, perchè con gli accennati, ulteriori finanziamenti, che sono ancora necessari, e che complessivamente ammontano a due miliardi e 700 milioni, si ponga la parola « fine » alla opera di ricostruzione, prima che si raggiunga il mezzo secolo dal cataclisma del 1908!... *Laboremus fidenter!*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Lo stato del patrimonio artistico della Calabria è veramente deplorevole. Questa è una legge che giunge con enorme ritardo. Basterebbe pensare che si riferisce ai disastri del 1905 e del 1908. In realtà in Calabria si è perduto un patrimonio immenso. Ricordo di aver visto in una situazione veramente deplorevole uno dei più illustri monumenti: la Cattolica di Stilo, tenuta in uno stato che veramente oltraggia non dico il senso religioso, ma il senso della comune civiltà. Voto con tutta l'anima e con la pienezza del cuore a favore di questa legge, ma invoco un'azione per il riscatto, per il recupero del grande patrimonio artistico della Calabria, che è ancora ignorato non soltanto dalla generalità degli italiani, ma dagli stessi calabresi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta. Soltanto voglio aggiungere che la legge ha una portata molto limitata perchè i sussidi che possono essere accordati riguardano solamente quelli degli articoli 101 e 104 del testo unico del 1917, ossia della legge sul terremoto, mentre la parte dei contributi afferenti alle costruzioni private, che potevano essere adoperati per utilizzarli nelle costruzioni delle chiese, sono ormai inutilizzabili perchè da tempo e da anni sono scaduti i termini. Per il resto mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del bilancio.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il Governo non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge.

Indubbiamente è giusta l'approvazione di questa norma e resta inteso che la concessione di questi sussidi sarà subordinata in avvenire a quelli che saranno gli stanziamenti e le possibilità del bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per lo svolgimento di una interrogazione.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Era stato chiesto dal senatore Barbaro quando il Governo sarebbe stato disposto a rispondere all'interrogazione n. 1006, relativa alla ripartizione dei fondi della Banca internazionale della ricostruzione. L'onorevole Ministro Campilli dichiara che sarà pronto a rispondere nella prima seduta fissata per le interrogazioni, dopo le vacanze natalizie.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che nella prossima seduta sarà posto in discussione il disegno di conversione in legge del decreto-legge sulle armi, modificato dalla Camera dei deputati, per il quale all'inizio della seduta è stata deliberata la procedura urgentissima.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se sono edotti dei sottoindicati inconvenienti che frustrano le saggie intenzioni del legislatore indirizzate a favorire la redenzione sociale ed economica delle regioni meridionali d'Italia: 1) la pressocchè totale non applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835, che fa obbligo alle Amministrazioni dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, e della Marina militare, di riservare un quinto delle forniture di ciascun esercizio finanziario agli stabilimenti industriali e artigiani delle Provincie del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia, Sardegna e Isola d'Elba. Questa legge, salvo poche eccezioni, è rimasta lettera morta, in quantochè molte stazioni appaltanti non si preoccupano di bandire le speciali gare riservate alle imprese meridionali ed insulari, come prescritto dall'articolo 2 della legge in esame, causando gravi danni, specie alle imprese sorte in questi ultimi anni; 2) la carenza del credito bancario di esercizio che affligge la quasi totalità delle nuove industrie sorte nelle regioni meridionali a causa delle inevitabili difficoltà iniziali e delle scarse garanzie che, in genere, le nuove imprese possono offrire alle banche ordinarie per queste indispensabili forme di finanziamento, avendo quasi sempre dovuto rilasciare tutte le garanzie disponibili ipotecarie, reali e personali agli Istituti di Credito specializzati per i finanziamenti degli impianti previsti dalla legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno. Per le suesposte considerazioni l'interpellante invoca urgenti provvedimenti e precisazioni da parte dei competenti organi del Governo (230).

RESTAGNO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che ritardano il completamento (la strada è in parte compiuta) della costruzione della strada del Calamento fra Borgo Valsugana e Molino di Fiemme, strada importantissima perchè accorcerebbe notevolmente le distanze tra le due località, migliorerebbe le comunicazioni tra due valli poverissime, valorizzerebbe le loro risorse e favorirebbe lo sviluppo turistico di una vastissima zona (1011).

MERLIN Umberto, BENEDETTI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere se e come intenda intervenire presso il Commissario straordinario del comune di Tivoli (provincia Roma), dott. G. Paternò, al fine di ricordare a quel funzionario che, contrariamente a quanto egli va sostenendo con lettera n. 22326 del 12 dicembre inviata ai membri della Commissione elettorale di quel Comune, tale Commissione rimane in carica ancorchè sia stato sciolto il Consiglio comunale, dovendosi nel caso applicare, come già ha avuto occasione di pronunciarsi la giurisprudenza (Corte d'Appello di Palermo), le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (« Se il Consiglio Comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la Presidenza del Commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del Sindaco, sotto la presidenza di questo »), e non quella di cui al terzo comma dell'articolo 54 della stessa legge, norma di carattere transitorio e di efficacia dichiaratamente limitata al periodo di prima attuazione della citata legge n. 1058 (2569).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quale provvedimento intende prendere in merito all'istanza che la Giunta dell'Amministrazione provinciale di Alessandria in data 29 ottobre 1956 ha formulato nel seguente modo:

« Atteso che il Ministero dell'agricoltura ha stabilito di stanziare, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e per trenta annualità un fondo di lire 100 milioni per concorso, nella misura del 2,50 per cento, negli interessi dei mutui che verranno contratti per costruzione nuova o radicale rinnovamento di abitazioni rurali e strutture rustiche annesse comprese nella zona delle " Cascine Lombarde ", affermato che le condizioni ambientali della zona irrigua della pianura Alessandrina e la situazione delle abitazioni rurali sono del tutto simili a quelle della zona delle " Cascine Lombarde ", così che appare logico che le provvidenze vengano estese anche alla zona Alessandrina; preso atto che il Collegamento Lombardo Piemontese per la proprietà fondiaria ha già promosso una azione perchè la provvidenza già stanziata in attuazione della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ed ogni relativa modalità esecutiva, vengano effettivamente applicate anche alle zone che hanno analoghe esigenze; esprime il voto perchè il Governo ed in particolare il Ministero dell'agricoltura, dedichi al problema del risanamento delle abitazioni rurali particolare attenzione, accogliendo l'istanza del Collegamento Lombardo Piemontese per la Proprietà Fondiaria ed estendendo alla zona di Alessandria delle cascine irrigue ogni provvidenza attuata per analoghe situazioni, con riconoscimento del fondamento di tutte le istanze e le proposte sia di merito come procedurali » (2570).

BOCCASSI.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 21 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 (971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre-6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (1726).

3. Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955 (1778) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955 (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

5. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

6. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

7. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

8. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

9. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20.45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti